

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3143/2016
RELATIVA ALLE DELIBERE N. 746/13/CONS, N. 747/13/CONS E N.
155/14/CONS CONCERNENTI LE CONDIZIONI ECONOMICHE E
TECNICHE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA
PER L'ANNO 2013 RELATIVE AI SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME
E AI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO ALLE RETI
E SOTTORETI METALLICHE E AI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del _____;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo, 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 260/10/CONS;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, dell’11 novembre 2010, recante “*Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 643/12/CONS;

VISTA la delibera n. 746/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 747/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato n. 4)*”;

VISTA la delibera n. 155/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “*Condizioni attuative degli obblighi di co-locazione e accesso al cabinet di cui alla delibera n. 747/13/CONS*”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/2016 che ha accolto, in parziale riforma delle sentenze del TAR Lazio, sez. I, nn. 2769, 2772, 2775 e 3916 del 2015, appellate dalle società Fastweb S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e BT Italia S.p.A., ed ha annullato *in parte* qua le delibere dell’Autorità n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS, con “*l’obbligo di AGCom di riconsiderare motivatamente le parti dei provvedimenti interessate, tenendo conto dei profili critici rispettivamente indicati*”;

RITENUTO di dover prestare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati da quest’ultimo;

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito denominato *Codice*), consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità o Agcom) relativi al tema in esame;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

I. PREMESSA	4
II. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA	4
II. 1 Premessa sulla “Mancata ricostruzione di costi efficienti” (ricorso Fastweb n. 4312/2015).....	4
II. 2 Costi dei DSLAM computati nel canone di accesso bitstream (ricorso Fastweb).....	5
II. 3 Costo della banda ATM (ricorso Fastweb).....	14
II. 4 Premio di infrastrutturazione incluso nel canone di accesso bitstream (ricorso Fastweb)	15
II. 5 Duplicazione dei costi di collocazione (ricorso Fastweb).....	19
II. 6 Canone bitstream simmetrico (ricorso Fastweb).....	19
II. 7 Costi di commercializzazione del canone bitstream simmetrico (ricorso Fastweb)	21
II. 8 Contributi <i>una tantum</i> (ricorso Fastweb)	23
II. 9 Decorrenza dell’orientamento al costo per il <i>bitstream</i> (ricorso Fastweb)	25
II. 10 Costi di rete inclusi nel canone ULL (ricorso incidentale Telecom Italia)	25
II. 11 Costi di commercializzazione del servizio ULL (ricorso incidentale Telecom Italia)	25
II. 12 Premio di infrastrutturazione del servizio <i>bitstream</i> (ricorso incidentale Telecom Italia)	26
II. 13 WACC (ricorso Telecom Italia)	26
II. 14 Irretroattività dell’efficacia dell’atto amministrativo (ricorso Telecom Italia)	36
II. 15 Premio di infrastrutturazione <i>bitstream</i> (ricorso BT)	36
II. 16 <i>Bitstream</i> asimmetrico (ricorso BT)	37
II. 17 Canone <i>bitstream</i> simmetrico (ricorso BT)	37
II. 18 Canone SLU (ricorso Telecom Italia).....	38
II. 19 Collocazione al <i>cabinet</i> e disciplina MOV (ricorso Telecom Italia).....	38
II. 20 WACC (ricorso Fastweb).....	41
II. 21 Costi di rete (ricorso Fastweb)	42
II. 22 Costi di manutenzione (ricorso Fastweb).....	42
II. 23 Costi commerciali ULL (ricorso Fastweb).....	49
II. 24 Costi dei contributi (ricorso Fastweb).....	50
II. 25 Costi di rete (ricorso incidentale Telecom Italia).....	51
II. 26 Costo della manodopera (ricorso incidentale Telecom Italia).....	54

II. 27 Costo di manutenzione (<i>ricorso incidentale Telecom Italia</i>).....	54
II. 28 Costi commerciali (<i>ricorso incidentale Telecom Italia</i>)	55
III. CONCLUSIONI	55

I. PREMESSA

1. Il Consiglio di Stato (CdS), con decisione n. 3143/2016 depositata il 14 luglio 2016 – previa riunione dei ricorsi nn. 4312/15, 4408/15, 4446/15, 4970/15 e 5084/15 – ha accolto, in parziale riforma delle sentenze appellate, i ricorsi proposti in primo grado dalle società Fastweb S.p.a., Telecom Italia S.p.a., BT Italia S.p.A., annullando in *parte qua* le delibere dell’Autorità n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS, con “*l’obbligo di AGCom di riconsiderare motivatamente le parti dei provvedimenti interessate, tenendo conto dei profili critici rispettivamente indicati*”. In particolare, il Consiglio di Stato ha:
 - accolto parzialmente l’appello di Fastweb n. 4312/2015 (su approvazione Offerta di Riferimento (OR) *bitstream* 2013) ed il relativo appello incidentale di Telecom Italia;
 - accolto parzialmente l’appello di Telecom Italia n. 4408/2015 (su approvazione OR *bitstream* 2013) e ha dichiarato improcedibile il relativo appello incidentale di Fastweb;
 - accolto parzialmente l’appello di BT Italia n. 4446/2015 (su approvazione OR *bitstream* 2013);
 - accolto parzialmente l’appello di Telecom Italia n. 4970/2015 (su approvazione OR ULL 2013);
 - accolto parzialmente l’appello di Fastweb n. 5084/2015 (su approvazione OR ULL 2013) ed il relativo appello incidentale di Telecom Italia.
2. Di seguito si riportano, per ogni tema oggetto delle sentenze in esame, le principali considerazioni del CdS e le relative valutazioni di merito. Si riporta, in particolare, per ogni motivo di ricorso la corrispondente valutazione tecnica dell’Autorità e la relativa modalità di ottemperanza.

II. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA

II. 1 *Premessa sulla “Mancata ricostruzione di costi efficienti” (ricorso Fastweb n. 4312/2015)*

3. Nel primo motivo di ricorso, Fastweb sostiene che i prezzi devono essere orientati ai costi efficienti, ovvero ai costi che sosterebbe un operatore soggetto alla normale pressione concorrenziale.
4. Al riguardo il CdS, nel richiamare la sentenza n. 1856/2013 (delibere nn. 731/09/CONS e 578/10/CONS), ribadisce il principio secondo cui è necessario che

l'Autorità orienti tutti i prezzi ai costi sottostanti, dopo aver verificato che si tratti di costi effettivamente sostenuti ed efficienti.

A tal fine, nel tendenziale rispetto del modello tariffario BU-LRIC di cui alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS (la cui revisione è stata demandata ad altra occasione), il CdS osserva che è necessario che l'Autorità, nel valutare le offerte di Telecom Italia e le richieste di modifica degli OAO (*Other Authorised Operator*), distingua tra le soluzioni tecnologico-strutturali di adeguamento o evoluzione della rete che Telecom Italia potrebbe agevolmente apportare per diminuire i costi e le proposte la cui introduzione comporterebbe costi non sostenibili, o comunque implicherebbe l'esistenza di un'altra rete; è, infine, necessario che l'Autorità scelga motivatamente, sulla base dei contenuti, della fattibilità, dei vantaggi e degli inconvenienti delle diverse ipotesi di ricostruzione dei costi efficienti, tra le diverse soluzioni prospettate e astrattamente possibili.

In conclusione, il Consiglio di Stato sostiene che l'esame di buona parte delle censure proposte (con questo appello e con i successivi) si risolve, in sostanza, nella verifica dell'esistenza o meno di un difetto di istruttoria e di motivazione riguardo alla rispondenza dei prezzi al criterio dell'orientamento al costo. A tale riguardo l'Autorità dovrà basarsi su ipotesi architetture (di adeguamento "sostenibile" economicamente della rete e non "un'altra rete") che siano fattibili e che consentano la riduzione dei costi per gli OAO. L'Autorità dovrà scegliere tra le varie ipotesi in modo motivato pesando vantaggi e svantaggi.

5. In merito a tale motivo di ricorso, l'Autorità ritiene che l'ottemperanza al giudizio si risolva nel colmare gli eventuali difetti di istruttoria e di motivazione circa l'applicazione del criterio dell'orientamento al costo, relativamente alle tematiche oggetto di ricorso di seguito illustrate dai paragrafi II.2 a II.28.

II.2 Costi dei DSLAM computati nel canone di accesso bitstream (ricorso Fastweb)

6. Fastweb contesta diverse valutazioni dell'Autorità in merito alla stima del costo unitario dei DSLAM ai fini del calcolo del canone *bitstream* asimmetrico.
 - a) In particolare, Fastweb contesta innanzitutto il valore del costo unitario del DSLAM (3,93 €/mese/linea, al netto dei costi ricorrenti) stimato dall'Autorità, che a parere dell'operatore assume un valore eccessivo e dovrebbe quindi essere al massimo pari a 2,5 euro/mese (al netto dei costi ricorrenti).

Il CdS **accoglie** l'appello, ritenendo fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione, nella misura in cui l'Autorità deve meglio chiarire come è stato calcolato il valore di 3,93 euro/mese, spiegando nel dettaglio quali sono le voci di costo analitiche considerate e le fonti da cui ha tratto le necessarie informazioni.

L'Autorità ritiene di poter ottemperare a tale motivo della sentenza riportando i dettagli del calcolo, non specificati nella delibera impugnata, del costo unitario dei DSLAM ai fini della quantificazione del canone *bitstream* asimmetrico, come sviluppato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 746/13/CONS.

In primo luogo, si riporta a seguire la descrizione del calcolo effettuato, già indicato nella delibera impugnata.

Alla luce delle differenti economie di scala, nella delibera n. 746/13/CONS l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere la valutazione di costo inerente al DSLAM ATM/Ethernet (costi ricorrenti, non ricorrenti, CAPEX, OPEX, ecc.) in modo differenziato nelle aree ULL e non ULL. A tal fine, l'Autorità ha determinato il numero medio di accessi attestati sui DSLAM di Telecom Italia (per i propri clienti o per il *bitstream*) nelle aree ULL e non ULL, come di seguito riportato.

	Aree NON ULL	Aree ULL	media
totale accessi	4.468.094	4.516.415	8.984.509
n° medio accessi per centrale	510	2.960	874
tot centrali	8.757	1.526	10.283

Tabella 1: numero medio di accessi attestati sui DSLAM in aree ULL e non ULL

Le ipotesi principali adottate per il calcolo sono state le seguenti:

- tempo di vita utile delle componenti di rete pari a 5 anni, in linea con il modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS;
- costo di un sub-telaio (inclusa manutenzione ed installazione) ottenuto da listini fornitori o modello Agcom di cui alla delibera n. 121/10/CONS;
- ogni sub-telaio ospita 16 schede ADSL2/ADSL2+ da 48 accessi l'una;
- costo delle schede e dell'interfaccia (34/155 Mbps, GBE) stabilito sulla base dei dati riportati nell'offerta *bitstream*, incluso le installazioni, interfaccia GBE ridondata, i cablaggi ed i POTS *splitter*;
- calcolo dei costi ricorrenti di colocazione svolto sulla base dei prezzi approvati nell'offerta di riferimento ULL 2013;
- WACC pari al 9,36% approvato per il 2013 con delibera n. 747/13/CONS.

La valutazione sulla base dei parametri succitati fornisce un costo medio (ATM/Ethernet) tra le aree non ULL ed aree ULL di 3,93 €/mese/accesso, al netto dei costi ricorrenti e con l'inclusione dei costi di manutenzione correttiva del DSLAM. La componente di costi di co-localizzazione corrisponde a 1,06 euro/mese nelle aree non ULL e 0,70 euro/mese nelle aree ULL.

Al fine di sanare il difetto di istruttoria e di motivazione, l'Autorità ritiene di integrare la decisione con la tabella che segue, che riporta il dettaglio dei costi del DSLAM ATM/Ethernet in aree ULL e non ULL, nonché il calcolo del valore medio di 3,93 €/mese/accesso.

	Aree non ULL		Aree ULL	
	DSLAM ATM	DSLAM Ethernet	DSLAM ATM	DSLAM Ethernet
<u>SUBTELAIO</u>				
CAPEX –totale investimento per sub-telaio	3007,59	2925,00	3007,59	2925,00
CAPEX ANNUO (5 anni vita utile)	780,46	759,03	780,46	759,03
OPEX - € per anno (25% dell'investimento)	578,38	562,50	578,38	562,50
N° massimo accessi per sub-telaio (16 schede da 48 accessi)	768	768	768	768
	Se si tiene conto che ogni scheda può essere riempita al più all'85% della propria capacità, il numero massimo di accessi per sub-telaio è pari a 652			
n° subtelai x centrale	1	1	5	5
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO	1.358,85	1.321,53	6.794,23	6.607,66
<u>SCHEDE</u>				
COSTO SCHEDA				
totale investimento per scheda - CAPEX	3.316,50	2.817,94	3.316,50	2.817,94
RATA ANNUA (5 anni vita utile)	860,63	731,25	860,63	731,25
% RICARICO OPEX	25%	25%	25%	25%
OPEX - € per anno	829,13	704,49	829,13	704,49
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO PER SCHEDA	1.689,75	1.435,74	1.689,75	1.435,74
Totale schede ADSL da 48 accessi (ogni scheda riempita all'85%)	13	13	73	73
TOTALE OPEX+CAPEX PER ANNO	21.966,77	18.664,57	123.351,85	104.808,72
<u>Costi ricorrenti di collocazione - OR 2013</u>	6.510,47	6.510,47	24.767,78	24.767,78
Spazi	294,24	294,24	1.176,96	1.176,96
Energia	5.260,66	5.260,66	21.042,64	21.042,64
Condizionamento	955,57	955,57	2.548,18	2.548,18
Tot. costi ricorrenti per accesso (€/mese)	1,06	1,06	0,70	0,70
<u>TOTALI COSTI ANNUI DSLAM ADSL</u>	29.836,08	26.496,57	154.913,86	136.184,16

TOTALE ACCESSI SU DSLAM	510	510	2.960	2.960
€/anno per accesso	58,48	51,93	52,34	46,01
€/mese per accesso	4,87	4,33	4,36	3,83

Tabella 2: dettaglio dei costi dei DSLAM e calcolo del costo per singolo accesso

	Costo al netto dei costi ricorrenti (Aree NON ULL)	Costo al netto dei costi ricorrenti (Aree ULL)	Media Aree NON ULL e Aree ULL	Pesi ATM e Ethernet	Costo medio ATM e Ethernet al netto dei costi ricorrenti	Manutenzione correttiva	Totale costi DSLAM al netto dei costi ricorrenti e con l'inclusione dei costi di manutenzione correttiva
DSLAM ETHERNET	€ 3,27	€ 3,13	€ 3,20	20%	3,63	0,305	3,93
DSLAM ATM	€ 3,81	€ 3,66	€ 3,74	80%			

Tabella 3: costo medio (ATM/Ethernet) tra aree non ULL ed aree ULL, al netto dei costi ricorrenti

L'Autorità evidenzia che tali tabelle, insieme alle valutazioni sinteticamente riportate sopra, permettono di sanare il difetto di istruttoria e di motivazione della delibera annullata.

In relazione alla richiesta del Giudice affinché l'Autorità valuti diverse soluzioni architetture, con l'obiettivo di ridurre i costi, che comunque siano fattibili, e motivi la scelta svolta, si rappresenta quanto segue:

- utilizzo dei dati di rete in relazione al numero medio di clienti attestati a ogni DSLAM nelle aree ULL e non ULL. A tale riguardo ogni scelta differente da quella basata sulle reali consistenze sarebbe stata arbitraria in quanto in tal modo il modello di costo avrebbe rappresentato “una diversa rete”, con diverse economie di scala, mai realizzabili;
- tempo di vita utile delle componenti di rete pari a 5 anni, in linea con il modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS; ogni altra scelta sarebbe risultata arbitraria rispetto a quella adottata, che è passata al vaglio di una consultazione nazionale e comunitaria;
- costo di un sub-telaio (inclusa manutenzione ed installazione) ottenuto da listini fornitori o da modello di costo Agcom di cui alla delibera n. 121/10/CONS; ogni altra scelta sarebbe risultata arbitraria rispetto a quella adottata, che è passata al vaglio di una consultazione nazionale e comunitaria; ad una verifica ulteriore, comunque, si può osservare che i prezzi disponibili nel 2012 (dati reperibili nell'offerta di riferimento di Telecom Italia) erano allineati a quelli 2010;

- ogni sub-telaio ospita 16 schede ADSL2/ADSL2+ da 48 accessi l'una; trattasi di un dato corrispondente ai listini dei fornitori. Le schede da 64 accessi erano disponibili sul mercato per la tecnologia Ethernet; rileva, tuttavia, che gli apparati utilizzati all'epoca erano generalmente predisposti con schede da 48. La scelta del modello di costo rifletteva, quindi, la realtà rappresentata;
- costo delle schede e dell'interfaccia (34/155 Mbps, GBE) stabilito sulla base dei dati riportati nell'ultima offerta di riferimento disponibile, incluso le installazioni, interfaccia GBE ridondata, i cablaggi ed i POTS splitter; i prezzi adottati sono quindi allineati a quelli disponibili sul mercato nel 2012;
- calcolo dei costi ricorrenti di collocazione svolto sulla base dei prezzi approvati nell'offerta di riferimento ULL 2013; valori differenti non erano disponibili in quanto l'offerta di riferimento è unica e approvata annualmente dall'Autorità;
- WACC pari al 9,36% approvato per il 2013 con delibera n. 747/13/CONS. Un valore differente non è adottabile atteso che il WACC è unico nel mercato dell'accesso, ai sensi dell'analisi di mercato.

- b) Fastweb contesta poi l'approccio adottato dall'Autorità che, nel calcolare i costi unitari del DSLAM, ha incluso anche i DSLAM ATM (*mix* produttivo ATM+Ethernet); secondo Fastweb i DSLAM ATM non dovevano essere inclusi nella valutazione.

L'Autorità ha considerato un *mix* produttivo alla luce del fatto che la fornitura dei servizi *bitstream* in tecnologia ATM è un obbligo ancora vigente in capo a Telecom Italia.

In merito a tale punto, il CdS accoglie la difesa dell'Autorità e **rigetta** il motivo di ricorso di Fastweb.

- c) Sul periodo di ammortamento dei DSLAM ATM, Fastweb ritiene che tali apparati debbano essere considerati già totalmente ammortizzati.

L'Autorità ha chiarito che il modello di costo *bottom up* considera, a partire dai costi di listino dei costruttori, un periodo di ammortamento tipico per apparati di tale genere (5 anni).

Il CdS **accoglie** l'appello di Fastweb nella misura in cui l'Autorità deve meglio chiarire in delibera il periodo di ammortamento utilizzato. Non accoglie tuttavia la tesi che i DSLAM ATM vadano considerati tutti ammortizzati.

Nel dettaglio, secondo la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato non emergono, dalla delibera n. 746/13/CONS e dalle difese delle parti appellate, elementi utili per comprendere come ed in che misura sia stato considerato l'ammortamento fino a quel punto maturato e deve pertanto ritenersi fondata, secondo il CdS, la censura di difetto di istruttoria e di motivazione anche in ordine alla mancata indicazione dei valori considerati ai fini dell'ammortamento (in particolare degli apparati ATM).

L'Autorità ritiene di poter ottemperare a tale motivo della sentenza riportando i dettagli relativi alle ipotesi di ammortamento degli apparati ATM utilizzate nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 746/13/CONS per la valutazione dei costi dei servizi *bitstream*.

Nella delibera n. 746/13/CONS, al punto D.45 in risposta alle osservazioni degli operatori, l'Autorità ha già chiarito che la valutazione svolta è di tipo *bottom up* ed è quindi svincolata dai dati di contabilità regolatoria. Pertanto, la rata di ammortamento è costante nel tempo e funzione del WACC e del periodo di vita utile fissato; da ciò ne deriva che la valutazione svolta è sì influenzata dai costi di listino (rileva a tale proposito che l'Autorità ha fatto riferimento ad apparati in tecnologia ATM ed *ethernet*) ma non dalla presenza di aree di *end of sale* ed ammortamenti contabili a costi storici. Come già riportato sopra al punto a) ed indicato nella stessa delibera n. 746/13/CONS, **il periodo di ammortamento utilizzato per il calcolo del costo dei DSLAM è di 5 anni (vita utile)**; adottando la logica di valutazione *bottom up*, che ipotizza una ricostruzione *ex-novo* della rete in fibra ottica efficiente, gli apparati sono considerati al primo anno della loro vita utile.

Tali valutazioni permettono di sanare il difetto di istruttoria e di motivazione della delibera annullata, con riferimento al tema dell'ammortamento dei DSLAM ATM.

- d) Sul fattore di **riempimento medio dei DSLAM** (numero medio di linee *bitstream* attive sul totale delle attivabili), Fastweb ritiene che tale parametro debba essere dell'85% e non del 62%, come assunto nella delibera n. 746/13/CONS.

In tale delibera si indica che il *fattore di riempimento* medio del DSLAM è pari al 62% (66% nelle aree non ULL e 58% nelle aree ULL) a livello nazionale, ed è ottenuto sulla base dei dati di riempimento medio della rete in esercizio.

Il CdS ha **accolto** l'appello di Fastweb nella misura in cui l'Autorità deve meglio illustrare la modalità di calcolo del fattore di riempimento.

Nel dettaglio, il CdS evidenzia che sulla percentuale di riempimento Fastweb ha fornito degli elementi oggettivi per sostenere la propria tesi, di contro, Agcom, in linea con Telecom Italia, ha giustificato la percentuale del 62% con l'esigenza di evitare pericoli di congestione della rete. Secondo il CdS *“se il valore proposto dall'appellante non può costituire un parametro vincolante per l'individuazione del fattore efficiente (in quanto, nel primo caso, riferito ad una situazione di mercato non comparabile; nel secondo, riferito ad un diverso periodo, e comunque non definitivo), quanto meno dimostrano che all'85% di riempimento non sussiste un problema di saturazione/congestione della rete, nella prospettiva (condivisa anche da Telecom) secondo la quale sarebbe efficiente un dimensionamento della rete in modo da assecondare il prevedibile sviluppo prospettico della domanda ed evitare continui e ripetuti interventi di ampliamento; né, per quanto esposto sulla necessità di ricercare il costo efficiente, a giustificare il recepimento della percentuale del 62% può valere il rischio, paventato da AGCom, di un abbattimento del prezzo tale da non*

consentire a Telecom di recuperare i costi sostenuti per la fornitura del servizio. Pertanto, anche riguardo al recepimento ai fini del calcolo della percentuale di riempimento del 62%, la motivazione della delibera impugnata appare insufficiente”

L’Autorità ritiene di poter ottemperare meglio chiarendo il concetto e rafforzando, di conseguenza, la sezione motiva, presentando a titolo di esempio un caso pratico per far comprendere che il fattore di riempimento dei DSLAM (per il quale l’Autorità ha stimato una percentuale del 62%) è ben diverso dal fattore di riempimento delle singole schede dei DSLAM, il cui valore teorico massimo raggiungibile è l’85% (valore, quest’ultimo, che è stato peraltro utilizzato dalla stessa Autorità in linea a quanto indicato dal Giudice e dalla ricorrente).

Si immagini, ad esempio, il DSLAM come una cassetiera con 16 cassette (corrispondenti alle schede) ognuno dei quali può contenere al più 48 oggetti (che corrispondono agli accessi attivabili su una scheda).

L’efficienza di processo è legata sia al numero di oggetti che vengono messi in un ognuno dei cassette e sia all’utilizzo di un numero di cassetiere pari a quelle effettivamente necessarie. Infatti, un operatore efficiente acquisterà/utilizzerà un nuovo cassetto solo quando il precedente sarà riempito al massimo della sua capacità (ovvero all’85%). Parimenti, acquisterà un'altra cassetiera solo quando la precedente sarà completamente riempita.

È proprio questo il processo di riempimento considerato, in ottica di efficienza, dall’Autorità

Va osservato, tuttavia, che sebbene le singole schede dei DSLAM (da 48-64 accessi l’una) hanno un fattore di riempimento (rapporto tra numero di clienti attestati e numero di clienti attestabili) teorico dell’85% (non vengono mai riempite al 100%), può capitare che l’ultima scheda resti semivuota. Ad esempio, nel caso di schede da 48 accessi l’una e di 170 clienti connessi, possono essere allocati 40 clienti nelle prime 4 schede (per un totale di 160) e 10 nella quinta scheda. Il fattore di riempimento medio delle schede sarà in tal caso, anche se si è stati efficienti, più basso del valore massimo dell’85%; a titolo di esempio, nel caso illustrato il fattore di riempimento medio diventa: $(40+40+40+40+10)/(240) = 70\%$.

Analogamente, se ad esempio si considerano 800 accessi complessivi, saranno necessari 2 DSLAM, di cui uno riempito al massimo – ogni DSLAM ha 16 schede da 48 accessi, per cui nell’ipotesi di riempimento delle schede al *max* teorico consentito ($40=85\%\times 48$) ogni DSLAM potrà contenere al più 640 accessi (16×40) – ed un altro riempito al 20% circa $(800-640)/768$.

Da quanto sopra si deduce che:

- I. il *fattore di riempimento delle schede* è differente dal fattore di riempimento dei DSLAM (ad esempio si potrebbe avere una cassetiera da

16 cassetti con 3 cassetti pieni, per cui mentre il fattore di riempimento dei cassetti (schede) è massimo quello della cassetteria (DSLAM) non lo sarà;

- II. il fattore di riempimento delle schede, anche in presenza di un processo efficiente, può essere inferiore al valore teorico possibile (85%) in quanto è strettamente dipendente dal vincolo tecnologico relativo al massimo numero dei clienti attivabili e dall'effettivo numero di clienti che si devono attivare;
- III. il *fattore di riempimento dei DSLAM*, anch'esso strettamente legato ai vincoli tecnologici (ogni DSLAM può contenere al più 16 schede) oltre al numero di clienti da attivare, è per definizione inferiore al fattore di riempimento delle schede.

Ciò premesso, l'Autorità evidenzia che il *fattore di riempimento* di cui alla delibera impugnata è relativo ai DSLAM, mentre il fattore di riempimento cui fa riferimento Fastweb e, di conseguenza, il Giudice è relativo alle singole schede.

Nella delibera impugnata si è infatti fatto riferimento a un fattore di riempimento medio del DSLAM del 62% che riflette i dati reali della rete in esercizio, oltre all'ipotesi di un processo efficiente in cui una nuova scheda è installata solo quando quella precedente è completamente riempita (ovvero ha raggiunto l'85% della propria capacità) ed un nuovo DSLAM è acquistato solo quando è strettamente necessario. Come sopra chiarito, sebbene si tenga conto di un dimensionamento efficiente della rete, il riempimento medio nazionale, che non può non riflettere la situazione reale che viene modellata, potrebbe presentare situazioni sia di schede che di DSLAM parzialmente scarichi.

Se si fa riferimento alle tabelle precedenti, è possibile ulteriormente chiarire quanto sopra.

Nelle aree non ULL in cui si hanno mediamente 510 accessi per centrale, occorre utilizzare un sub-telaio (DSLAM), il quale ha una capienza massima di 768 accessi (16×48). Ne consegue che il riempimento è del $510/768 = 66\%$. Tale parametro non è sintomatico di un'inefficienza della rete, atteso che non è possibile, né opportuno, utilizzare sub-telai con capienza inferiore. Ciò per due ragioni. In primo luogo 510 rappresenta un valore medio, essendoci centrali in cui il numero di accessi a banda larga è superiore. Ciò richiederebbe (laddove tecnicamente disponibili) di utilizzare sub-telai differenti in funzione delle centrali, perdendo in economia di scala e aumentando la complessità gestionale. Inoltre il numero di accessi a banda larga in una certa centrale può aumentare, per cui se si installasse un sub-telaio con numero di accessi inferiore, questo non sarebbe in grado di soddisfare la domanda con conseguente necessità di *up-grade* e connessi costi operativi.

Si fa notare che nelle aree non ULL mentre il fattore di riempimento dei DSLAM è pari al 66%, il fattore di riempimento delle schede è proprio pari all'85%. Infatti, nelle aree non ULL sono state considerate 13 schede per un totale di 510 accessi,

per cui ogni scheda contiene circa 40 accessi, ossia l'85% di 48 che corrisponde alla capacità massima.

Analogo discorso si ha nelle aree ULL dove il numero medio di accessi è dell'ordine dei 2.960, per cui il numero di sub-telai minimo da utilizzare è, mediamente, 4 nel caso di sub-telai da massimo 768 accessi (16×48). Anche in tal caso, tenuto conto del potenziale incremento della domanda e del fatto che ogni scheda può essere riempita all'85%, il numero medio di sub-telai installati in rete è in realtà pari a 5 (infatti, nell'ipotesi che ogni scheda può essere riempita all'85%, ogni DSLAM può contenere al più $640 = 16 \times (48 \times 0,85)$ accessi, per cui saranno necessari 4 sub-telai riempiti al massimo ed uno parzialmente occupato)¹. Il fattore di riempimento nelle aree ULL è quindi, approssimativamente, pari a $2960 / (5 \times 16 \times 48) = 77\%$. Il fattore di riempimento medio (aree ULL e non ULL) dei sub-telai è quindi pari a $(66+77)/2 = 71,5\%$. A tale riguardo si fa rilevare che la delibera n. 746/13/CONS considerava, erroneamente, un riempimento del 58% nelle aree ULL, che portava a un 62% medio complessivo.

Anche nelle aree ULL il fattore di riempimento delle schede è pari all'85%. Infatti, nelle aree ULL sono state considerate 73 schede per un totale di 2960 accessi, per cui ogni scheda contiene circa 40 accessi, ossia l'85% di 48 che corrisponde alla capacità massima.

Si ribadisce, quindi, che il numero di schede e di DSLAM considerati nel modello di costo è proprio quello minimo teorico, conferendo al calcolo i requisiti di efficienza richiesti dal Giudice.

In conclusione, l'Autorità evidenzia che il fattore di riempimento medio delle schede dei DSLAM considerato dall'Autorità è pari all'85% come indicato da Fastweb e dal Giudice, mentre il 62% (erroneamente riportato nella delibera in luogo del 71,5%) fa riferimento al riempimento dei sub-telai. Si rileva, pertanto, che il ricorrente ha confuso il valore del riempimento medio di tutte le schede DSLAM (prossimo all'85%) con quello dei DSLAM, che è inferiore.

Si ritiene pertanto di poter ottemperare alla sentenza con il chiarimento sopra riportato, oltre a rettificare il dato sul riempimento medio dei DSLAM che è del 71,5% e non del 62%, come riportato nella delibera n. 746/13/CONS.

- e) Fastweb ritiene, infine, che i costi di manutenzione del DSLAM non debbano essere inclusi nel canone mensile del *bitstream*.

¹ L'installazione di un numero medio di telai pari a 5, rispetto a un numero minimo di 4 che si ottiene dal calcolo, consente quindi di conferire alla centrale quel ragionevole grado di flessibilità che consente di gestire in modo efficiente la movimentazione dei clienti (attivazioni e disattivazioni), sia di Telecom Italia sia degli OAO.

L'Autorità, in ottemperanza al principio di orientamento al costo, li ha inclusi nell'ambito del modello *bottom up* in quanto non ricompresi nei costi di manutenzione della rete in rame passiva.

Il CdS ha accolto la difesa dell'Autorità e ha **rigettato** l'appello di Fastweb su tale tematica.

II. 3 Costo della banda ATM (ricorso Fastweb)

7. Fastweb ritiene che le infrastrutture di trasporto ATM (collegamenti dal DSLAM ATM ai nodi di consegna) siano ormai completamente ammortizzate ed ha quindi contestato la valutazione del prezzo del servizio di *backhauling* della banda svolta dall'Autorità.
8. L'Autorità ha affermato già durante l'istruttoria che nella Contabilità Regolatoria (CoRe) di Telecom Italia tali infrastrutture hanno in realtà una quota di ammortamento non nulla, sebbene decrescente negli anni. La valutazione della delibera n. 746/13/CONS, che si è basata sui costi sottostanti come rilevati dalla CoRe 2010 (ultima certificata disponibile), ha quindi valorizzato correttamente il costo della banda, in ragione dell'ammortamento effettivo. Se tale costo fosse stato completamente ammortizzato, in contabilità sarebbe risultato un costo pari a zero; dato che ciò non è, il costo è stato remunerato.

Fastweb ha contestato l'affermazione sull'avvenuta valorizzazione di un "dato reale", ritenendola indimostrata ed irragionevole, in quanto alla luce del mix (95% ATM, 5% Ethernet) il costo della banda dovrebbe essere irrisorio (e così invece non è) e, comunque, occorrerebbe spiegare per quale motivo la banda sarebbe stata valorizzata secondo l'ammortamento effettivo e il DSLAM invece al prezzo "al nuovo" dell'ATM.

9. Il Consiglio di Stato ha condiviso le osservazioni di Fastweb, che dimostrano, anche rispetto all'ammortamento dei costi del *backhauling*, un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla **mancata specificazione dei valori considerati ai fini dell'ammortamento.**

Il CdS **accoglie** quindi l'appello di Fastweb nella misura in cui l'Autorità deve indicare in delibera i valori considerati (in anni) ai fini dell'ammortamento.

10. **L'Autorità ritiene di poter ottemperare, integrando quindi la sezione motiva, riportando i valori degli anni di ammortamento come certificati dal revisore incaricato;** a tal fine, come richiesto dalla sentenza, si riportano i relativi valori della vita utile residua dei cespiti di rete utilizzati per valorizzare il servizio di *backhauling*, come desunti dalla CoRe 2010, disponibile ora per allora.

	Contribuzione al servizio di <i>backhauling</i> (%)	Vita utile media (anni)
Costi Di Rete - Flussi	69,16%	16,59
Costi Di Rete - Apparati	13,14%	6,00

Costi Software	8,71%	3,00
Costi Energia e Condizionamento	1,05%	9,97
Costi Sistemi di Gestione	4,01%	5,17
Spazi	2,52%	30,00
Costi Generali	1,41%	6,78

Tabella 4: vita utile media dei cespiti di rete utilizzati per valorizzare il servizio di *backhauling*

II. 4 Premio di infrastrutturazione incluso nel canone di accesso *bitstream* (ricorso *Fastweb*)

11. Fastweb ritiene che non debba essere applicato alcun premio di infrastrutturazione per il calcolo del canone di accesso *bitstream*.
12. L'Autorità ha ritenuto opportuno applicare – nel rispetto del principio della *ladder of investment* ed al fine di incentivare l'infrastrutturazione – ai valori di costo BU-LRIC un *mark up* che generasse un adeguato spazio economico tra operatori infrastrutturati ed operatori che utilizzano il *bitstream*. A tal fine, nella delibera n. 746/13/CONS si è ritenuto ragionevole applicare un *mark-up* dell'ordine del 3% sul costo del servizio. L'approccio adottato ha consentito, da un lato, il rispetto del principio di orientamento al costo remunerando, di fatti, il costo di utilizzo dell'intero doppino e, dall'altro, di garantire un adeguato spazio economico, nel rispetto della *ladder of investment*, tra i canoni dei servizi di *bitstream naked* e di *full unbundling*.

Tale premio di rischio è stato applicato ipotizzando un WACC maggiorato del 4% (equivalente ad un aumento del 3% del canone *bitstream*).

13. Il CdS concorda con l'Autorità sulle ragioni del premio di infrastrutturazione, mirato ad incentivare la risalita della scala degli investimenti. Accoglie tuttavia il ricorso di Fastweb nella misura in cui l'Autorità deve meglio motivare il valore del premio, svolgendo una preventiva analisi di impatto dell'applicazione del premio, tenuto conto della logica imprenditoriale che orienta le scelte di investimento degli operatori.
14. **L'Autorità ritiene di poter ottemperare rafforzando la sezione motiva con l'analisi di impatto richiesta dal Giudice.**

Il valore del premio di infrastrutturazione è stato determinato dall'Autorità al fine di contemperare due esigenze; da un lato, quella di non aumentare eccessivamente lo spazio economico per non rendere troppo oneroso l'acquisto dei servizi *bitstream* da parte di operatori non infrastrutturati, dall'altro l'esigenza di creare un necessario incentivo all'infrastrutturazione che sia quantitativamente apprezzabile, in termini di tasso stimabile di crescita del numero di centrali per le quali risulti conveniente investire in *unbundling*.

A tal riguardo, si evidenzia che il tasso di incremento delle centrali aperte all'ULL, negli anni precedenti all'adozione della delibera impugnata, si è attestato su valori

mediamente inferiori al centinaio di nuove centrali (la media del numero annuale di nuove centrali aperte all'ULL è pari a 81,2 nel periodo 2008-2012, Tabella 5).

	2008	2009	2010	2011	2012
Numero centrali ULL	1403	1466	1526	1586	1693
Variazione	+116	+63	+60	+60	+107

Tabella 5: numero di centrali aperte ai servizi ULL nel periodo 2008-2012

Tenuto conto di ciò, il premio di infrastrutturazione sul prezzo del servizio *bitstream* è stato determinato con l'obiettivo di determinare un aumento sensibile, dell'ordine di 150 unità, del numero di centrali per le quali è conveniente investire in ULL per gli operatori. La determinazione del congruo spazio economico è stata quindi svolta in esito a un'analisi di impatto di carattere parametrico, essendo il parametro il premio stesso. Il premio desiderato è stato ottenuto come quello che consente di raggiungere l'obiettivo medio sopra indicato in termini di maggiori centrali appetibili. Con questo chiarimento e con l'analisi di impatto che segue l'Autorità ritiene di integrare la delibera al fine di ottemperare al difetto di motivazione. L'analisi di impatto, di seguito descritta, riprende i fondamenti teorici che giustificano l'opportunità di garantire uno spazio economico tra i servizi ai diversi livelli dalla scala degli investimenti; tale analisi è stata già ampiamente sviluppata dall'Autorità, con riferimento ai prezzi del servizio *bitstream* per gli anni 2010-2012, nella delibera n. 86/15/CONS². Si riportano a seguire, in forma sintetica, i fondamenti teorici della suddetta analisi, al fine di estenderla, quindi, anche con riferimento ai prezzi 2013, cui concerne la delibera n. 746/13/CONS parzialmente annullata.

15. Il principio della *ladder of investment* è inteso a stimolare l'entrata nel mercato di operatori alternativi efficienti³. I nuovi entranti sarebbero inizialmente portati ad occupare il livello più basso della scala, attraverso la rivendita dei servizi dell'operatore *incumbent* (competizione basata sui servizi) per poi passare, una volta consolidata la propria posizione nel mercato, a livelli sempre più alti della scala,

² Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837/2013, n. 1645/2013 e n. 1856/2013 relative alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia per gli anni 2010-2012.

³ Il principio della *ladder of investment*, teorizzato da Martin Cave nel 2001, è volto a riconciliare il tradizionale *trade-off* fra concorrenza statica e dinamica, interpretando la concorrenza basata sui servizi e la concorrenza basata sulle infrastrutture come complementari ai fini della promozione della concorrenza. Secondo questo approccio, la concorrenza basata sui servizi può costituire uno strumento transitorio volto a consentire ai nuovi entranti di accedere alla rete dell'*incumbent* per competere nell'immediato con quest'ultimo. In questo modo, gli operatori avranno la possibilità di entrare nel mercato e sviluppare la propria base clienti e la propria reputazione nel tempo; ciò potrà ridurre l'incertezza circa le condizioni di mercato (domanda, tecnologia) e potrà favorire ulteriori investimenti. Da un punto di vista pratico, quello della *ladder of investment* è un approccio regolamentare volto ad assicurare ai nuovi entranti, in successione nel tempo, diversi livelli di accesso alla rete – i “gradini” della scala – a condizioni regolamentari tali da indurli a risalire la scala degli investimenti.

acquisendo servizi che fanno sempre meno uso delle infrastrutture dell'*incumbent* e sempre più di infrastrutture proprie. In questo modo, l'operatore che ha acquisito una sufficiente forza economica e di mercato può risalire la scala allo scopo di godere di margini più elevati, determinati dalla differenza tra i prezzi *wholesale* e *retail* – che risulta più alta per i servizi che si posizionano ad un livello più alto nella scala degli investimenti – e dalle maggiori economie di scala raggiungibili a quel livello.

16. I servizi di accesso che occupano i livelli più alti nella scala, tuttavia, richiedono maggiori investimenti iniziali e sono caratterizzati da una maggior proporzione di costi fissi, spesso non recuperabili; ad esempio, il servizio ULL richiede investimenti per interconnettersi alla centrale locale, co-locarsi presso di essa e attrezzare propri spazi con gli apparati necessari alla fornitura dei servizi al dettaglio. Di converso, il servizio *bitstream* implica maggiori costi *wholesale* di tipo variabile – il canone *bitstream naked* è superiore al canone ULL – ma richiede minori investimenti iniziali in quanto i costi fissi sono sostanzialmente trascurabili⁴. Ne deriva che, da un punto di vista meramente economico, un operatore alternativo investirà in ULL, replicando parzialmente la rete dell'*incumbent*, solo quando esso sarà in grado di produrre per la propria divisione commerciale il servizio all'ingrosso (il *bitstream*, o *Wholesale Broadband Access*) ad un costo uguale, o inferiore, al prezzo regolamentato del servizio stesso.
17. Anche sulla base di questo tipo di considerazioni, l'*European Regulatory Group* (ERG) – oggi *Body of European Regulators for Electronic Communications* (BEREC) – in un proprio rapporto del 2009 sulla coerenza dei prezzi nei mercati all'ingrosso dei servizi a banda larga⁵, riprendendo una delle indicazioni contenute in un proprio precedente rapporto⁶, suggerisce alle Autorità nazionali di regolamentazione, al fine di incentivare i nuovi entranti a risalire la scala degli investimenti e promuovere la competizione basata sulle infrastrutture, di fissare un congruo spazio economico tra i servizi ULL e *bitstream*.
18. L'adozione di un approccio che assicuri un congruo spazio economico tra ULL e *bitstream* è quindi una condizione essenziale per fornire agli operatori alternativi gli adeguati incentivi all'infrastrutturazione in ULL.
19. In considerazione di ciò, nella delibera n. 746/13/CONS l'Autorità ha adottato un approccio che, includendo un *mark up* per il calcolo del prezzo del servizio *bitstream*, garantisce un maggiore spazio economico tra i servizi all'ingrosso, e, in tal modo, promuove ulteriormente la concorrenza infrastrutturale tra gli operatori. Ciò al fine di privilegiare i benefici derivanti da una maggiore efficienza dinamica, raggiungibile dal mercato nel medio-lungo periodo, rispetto al rischio di una minore efficienza (allocativa) statica che si sarebbe potuta determinare nel breve periodo.

⁴ Nel documento pubblicato dalla Commissione europea “*Commission Staff Working Document accompanying the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)*”, la scala degli investimenti prevede, in ordine crescente di livello di infrastrutturazione, i servizi di i) rivendita, ii) *bitstream*, iii) *shared access*, iv) *unbundling*, v) accesso ai cavidotti e infrastrutture di proprietà.

⁵ ERG (09)21, “*ERG Report on price consistency in upstream broadband markets*”, del 2009.

⁶ ERG (07)53, “*ERG Report on Best Practices on Regulatory Regimes in Wholesale Unbundled Access and Bitstream Access*”, del 2007.

La scelta operata dall'Autorità è quindi opportunamente motivata in virtù di quanto sopra detto.

20. Per quanto riguarda poi l'impatto conseguente all'applicazione del *mark up*, tenuto conto dei principi sopraenunciati, questo può essere calcolato considerando l'effetto della politica tariffaria sulla propensione ad investire in ULL presso centrali di accesso, per le quali l'infrastrutturazione degli operatori può essere ritenuta efficiente, nonché auspicabile. Per analizzare il problema da un punto di vista analitico, nella delibera n. 86/15/CONS l'Autorità ha calcolato il costo medio per linea sostenuto da un operatore alternativo che fornisce il servizio *broadband* alle proprie divisioni commerciali utilizzando il servizio ULL regolamentato. L'Autorità ha quindi osservato che affinché un operatore alternativo, caratterizzato da una certa *market share*, possa avere costi di infrastrutturazione inferiori al prezzo dei servizi *bitstream* e, quindi, preferire un investimento in ULL piuttosto che in *bitstream*, la dimensione della centrale locale S deve essere superiore ad un valore minimo (S_{min}) pari a:

$$S \geq S_{min} = \frac{FC}{(Price_{WBA} - VC) \times P \times M}$$

dove S è la dimensione totale della centrale (numero di linee attive), FC è il costo fisso per l'infrastrutturazione in ULL, VC è la componente variabile del costo dell'ULL (canone ULL), $Price_{WBA}$ è il canone dei servizi *bitstream naked*, P è la penetrazione dei servizi *broadband* al dettaglio, M la *market share* dell'operatore alternativo.

Questa relazione mostra che la dimensione minima che la centrale deve avere per rendere il servizio ULL più conveniente del *bitstream*, da un punto di vista economico, è inversamente proporzionale al prezzo del *bitstream*: più basso è tale prezzo, maggiore dovrà essere la dimensione della centrale per far sì che l'operatore alternativo sia incentivato a co-locarsi presso di essa ed investire in ULL. Tale relazione, dipendendo dalla *market share* dell'operatore, determina risultati diversi in funzione della tipologia di operatore di accesso considerato.

21. Al fine di semplificare l'analisi a valori esemplificativi del contesto di mercato, come operato nella delibera n. 86/15/CONS, l'Autorità ritiene ragionevole considerare l'effetto del *pricing* sugli operatori di dimensioni elevate, con una *market share* almeno del 20%, ossia gli operatori più propensi ad investire in ULL su nuove centrali di dimensioni medio-piccole.

Per questa tipologia di operatore, l'impatto dell'applicazione del *mark up* può essere calcolato individuando le centrali ULL la cui dimensione è tale per cui l'operatore alternativo è incentivato a co-locarsi presso di essa ed investire in ULL, prima nel caso in cui il prezzo del servizio *bitstream* è quello calcolato senza l'applicazione del *mark up* (pari a **14,68** euro/mese), quindi nel caso in cui il prezzo del servizio *bitstream* è quello calcolato applicando il *mark up*, ossia il prezzo approvato con la delibera n. 746/13/CONS (pari a **15,14** euro/mese).

Individuate tali centrali, è possibile quantificare il numero di centrali in più per le quali gli operatori sono stati incentivati ad investire in ULL (sulla base dei prezzi

stabiliti dalla delibera n. 746/13/CONS), rispetto al caso in cui non fosse stato applicato alcun *mark up* aggiuntivo per la determinazione del canone *bitstream*.

22. Tanto premesso, applicando le medesime ipotesi della delibera n. 86/15/CONS, si calcola che l'adozione di una politica tariffaria di orientamento al costo dei servizi di *bitstream* che include un premio del 3% sul costo del servizio ha potenzialmente incentivato gli operatori di dimensioni elevate ad infrastrutturarsi in **154** centrali in più rispetto al caso in cui non fosse stato applicato alcun premio, ossia circa il **7%** in più (2.455 centrali "potenziali ULL" contro 2.301).
23. L'analisi dimostra, quindi, che l'applicazione di un premio aggiuntivo per la determinazione del prezzo del servizio *bitstream naked* è risultata preferibile al fine dell'infrastrutturazione degli operatori in quanto ha potenzialmente incentivato gli operatori ad infrastrutturarsi in un numero addizionale di centrali in grado di coprire un'ulteriore porzione della popolazione telefonica rispetto alla scelta di non applicare alcun premio. Il numero addizionale di centrali è peraltro superiore al valore obiettivo che ci si è ragionevolmente posti, pari a 150 centrali, e di conseguenza anche l'entità del premio (3%) fissato dall'Autorità è ragionevole e proporzionato allo scopo prefissato.

II. 5 Duplicazione dei costi di collocazione (ricorso Fastweb)

24. Fastweb ritiene che i costi di collocazione del DSLAM siano stati inclusi due volte nel calcolo del canone di accesso *bitstream*.
25. L'Autorità ha tuttavia chiarito che non c'è stato un doppio conteggio.
26. Il CdS ha rigettato l'appello di Fastweb, in quanto le argomentazioni di censura incentrate sulla duplicazione dei costi non erano contenute nel ricorso di primo grado, né appaiono implicite, e quindi desumibili dalla contestazione dell'eccessivo ed illogico valore del costo della co-locazione, e devono pertanto ritenersi inammissibili.

II. 6 Canone *bitstream* simmetrico (ricorso Fastweb)

27. Fastweb ritiene che il canone di accesso del *bitstream* simmetrico, approvato nella delibera impugnata, non sia orientato al costo efficiente.
28. Il CdS ha **accolto** l'appello esclusivamente nella misura in cui l'Autorità deve illustrare in delibera l'avvenuto orientamento al costo del *bitstream* simmetrico.

L'Autorità ritiene di poter ottemperare analizzando in modo più dettagliato i criteri di determinazione dei prezzi degli accessi *bitstream* simmetrici.

A tal proposito, la delibera n. 746/13/CONS richiamava che il costo mensile di un accesso *bitstream* simmetrico (ATM ed ethernet) è ottenibile come somma dei costi dei singoli elementi della catena produttiva del servizio per il quale Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura. Si richiamava, a tale proposito, la descrizione della catena produttiva del servizio di cui alla delibera n. 13/09/CIR (punto 64), per poi concludere che i prezzi proposti da Telecom Italia, in riduzione rispetto ai prezzi degli anni precedenti, fossero congrui.

Si rileva che la catena impiantistica citata nella delibera n. 746/13/CONS è stata poi utilizzata dall'Autorità anche per calcolare i prezzi del servizio *bitstream* simmetrico per gli anni 2014-2017 nell'ambito dell'analisi dei mercati dell'accesso (delibera n. 623/15/CONS).

29. È possibile, quindi, ottemperare alla sentenza, mediante un'integrazione istruttoria, applicando la metodologia della delibera n. 623/15/CONS per il calcolo del prezzo del servizio *bitstream* simmetrico per l'anno 2013, modificando gli opportuni *input* del modello di costo.

Si ricorda che la metodologia adottata nell'analisi di mercato (punti 650-656 della delibera n. 623/15/CONS) prevede che le soluzioni possibili per la realizzazione di un accesso simmetrico a 2 Mbps utilizzino:

- le risorse della rete di distribuzione in rame (1 o 2 coppie);
- DSLAM e relative porte SHDSL;
- eventuale prolungamento trasmissivo dallo Stadio di Linea, cui è attestato il cliente, fino ad altro Stadio di linea dotato di DSLAM con porte SHDSL.

Nel caso in cui sia disponibile un DSLAM con porte SHDSL nello Stadio di Linea presso cui è attestato il cliente, la catena impiantistica comprende un modem SHDSL in centrale, una o due coppie in rame installate dal *modem* a casa del cliente fino al *modem* in centrale, un DSLAM con porte SHDSL in centrale.

Nel caso in cui occorra invece un "rilancio", la catena impiantistica differisce dalla situazione "standard"; la componente di rilancio occorre nei casi in cui non vi sia un DSLAM SHDSL nelle centrali di attestazione del cliente finale o nel caso di problematiche di attenuazione in rete di distribuzione.

In maggiore dettaglio, nel caso di rilancio la catena comprende un *modem* SHDSL nello Stadio di Linea cui è attestato il cliente, una o due coppie in rame installate dal *modem* a casa del cliente fino al modem in centrale, un ADM di moltiplicazione del flusso dati a 2 Mbps (demodulato dal *modem* SHDSL in centrale, immesso su rete trasmissiva SDH per il trasporto fino alla centrale dotata di DSLAM con porte SHDSL), un ADM per l'estrazione del tributario a 2 Mbps con ripartitore (RAF) e modem SHDSL, un raccordo dal ripartitore al permutatore cui è attestato il DSLAM con porte SHDSL.

Nel rispetto del principio di orientamento al costo, in coerenza con l'approccio utilizzato nell'analisi di mercato nonché nell'ambito delle approvazioni delle offerte di riferimento, per gli accessi *bitstream* simmetrici l'Autorità ritiene opportuno adottare un prezzo medio (ottenuto cioè considerando una media dei costi degli accessi "con e senza rilanci").

30. Ciò premesso, si rammenta che nella delibera n. 623/15/CONS è stato considerato che nel 51% circa dei casi (fonte CoRe 2011) si utilizza una doppia coppia, e si è tenuto conto che il rilancio risulta necessario nel circa 10% dei casi. Il costo medio, che tiene conto della media pesata dei costi mensili di rilancio e del canone *bitstream* simmetrico a 2 Mbps è risultato quindi pari a 23,98 €/mese (prezzo valido per il 2017).

Al fine di adottare tale metodologia per calcolare il canone *bitstream* 2013, si ritiene ragionevole adottare la stessa percentuale di utilizzo di una e di due coppie (49% e 51%) considerate nella delibera n. 623/15/CONS, mentre per quanto riguarda la percentuale dei rilanci si ritiene i dover applicare un valore di circa il 15%, superiore quindi al valore del 10% assunto nella delibera n. 623/15/CONS. Ciò alla luce del fatto che Telecom Italia sta progressivamente aumentando la copertura del territorio con DSLAM SHDSL, ricorrendo quindi meno frequentemente alla soluzione basata sui rilanci.

Adottando tali ipotesi, il prezzo del canone *bitstream* 2013 simmetrico a 2 Mbps risulta pari a 30,35 €/mese, pari a circa l'1,4% in meno del prezzo stabilito per il 2013 con la delibera n. 746/13/CONS. La delibera n. 746/13/CONS viene, pertanto, rettificata con il valore sopra rideterminato.

II.7 Costi di commercializzazione del canone *bitstream* simmetrico (ricorso Fastweb)

31. Fastweb ritiene che la componente del canone *bitstream* 2013 relativa ai costi commerciali OLO debba essere desunta da un modello astratto efficiente e non dalla CoRe di Telecom Italia, che potrebbe includere componenti di costo non pertinenti.
32. L'Autorità ha spiegato che i costi CoRe sono stati efficientati, giungendo a un tasso del 4% sul canone mensile.
33. Il CdS **respinge** la tesi di Fastweb di un modello astratto e ritiene utilizzabile la CORE.

Il CdS **accoglie**, invece, l'appello nella misura in cui chiede all'Autorità di chiarire meglio per quale ragione i costi ammessi siano tutti pertinenti ai servizi erogati.

Più precisamente, il CdS sostiene di non “essere ovviamente in grado di valutare se il valore stabilito con il mark up, e tanto meno i sottostanti costi sostenuti da Telecom, siano o meno efficienti; ed in particolare se, ed in che misura costi come quelli per le predette attività promozionali o pubblicitarie, ancorché riguardino un servizio in monopolio, possano ritenersi ammissibili al rimborso (ad es. perché finalizzati a far conoscere agli altri operatori le opportunità di acquisto); ciò rientra nella valutazione discrezionale di AGCom, tenuta, anche riguardo a tale aspetto, ad adottare scelte motivate con riferimento alle condizioni del mercato, alla tutela della concorrenza, alla promozione degli investimenti”.

34. Si ricorda a tal proposito che nella delibera n. 747/13/CONS l'Autorità ha approvato un *mark-up* del 4% per il calcolo dei costi di commercializzazione per tutti i servizi di accesso all'ingrosso, incluso il *bitstream* simmetrico, verificando, come richiesto dagli operatori in fase di consultazione pubblica, che la quota percentuale dei costi di commercializzazione fosse congruente con il dato **complessivo** dei costi di commercializzazione dei servizi di accesso *wholesale* sulla rete in rame. La validità dell'approccio di stima adottato dall'Autorità va quindi valutato nel suo complesso, ossia considerando i costi di commercializzazione complessivi, per tutti i servizi *wholesale*.
35. L'Autorità, nei procedimenti di cui alle delibere annullate, ha verificato che i costi di commercializzazione, inerenti alla vendita dei servizi di accesso alla rete in rame,

corrispondono ad un totale, in linea con i dati contabili 2010-2011. In particolare, atteso che le percentuali (*mark-up*) stabilite consentono un sostanziale efficientamento dei costi di commercializzazione desunti dalla contabilità regolatoria, l'Autorità ha approvato, in relazione al costo di commercializzazione un *mark-up* del 4%.

36. In relazione alla pertinenza dei costi ammessi ai servizi erogati, richiesta dal Giudice, si fa presente che nella delibera n. 747/13/CONS l'Autorità ha richiamato l'approfondimento svolto, a tale riguardo, al punto 28, allegato C, alla delibera n. 14/09/CIR (approvazione OR ULL 2009). In particolare, in tale allegato si chiarisce che i costi di commercializzazione OLO risultano comprendere i costi di personale e i costi delle risorse funzionali alle seguenti principali attività:
- **Vendita servizi *wholesale*:** costi del personale della Funzione *Wholesale* Nazionale preposta alla vendita dei servizi ULL e relativi costi informatici.
 - **Fatturazione:** costi del personale della Funzione *Wholesale* Nazionale preposti alle funzioni di *Charging and Operation* e relativi costi informatici.
 - **Gestione del Cliente:** comprende tutti gli altri costi di commercializzazione OLO connessi al ciclo attivo.

Analogo approfondimento veniva svolto in relazione al *bitstream*.

L'Autorità ha, pertanto, sempre tenuto conto dei soli costi pertinenti al servizio di vendita agli OAO.

37. **Ciò premesso, l'Autorità ritiene di poter ottemperare alla sentenza, ferma restando l'inclusione dei soli costi pertinenti al servizio di commercializzazione *wholesale*, mediante una ulteriore verifica che il valore del *mark-up* del 4% sia coerente e consenta un efficientamento ulteriore dei costi pertinenti. A tal fine l'Autorità ha svolto una ricostruzione dei costi desunti dalla CoRe certificata, ha selezionato solo quelli pertinenti al servizio, come richiesto dal Giudice, e ha svolto una verifica ulteriore della correttezza del *mark-up* e del grado di efficientamento ottenuto.**

L'ottemperanza alla sentenza del CdS è quindi basata su una ricostruzione dettagliata dei costi desunti dalla CoRe certificata 2010, disponibile ora per allora, e sulla base delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 747/13/CONS, secondo la metodologia utilizzata nelle delibere n. 13/09/CIR e n. 14/09/CIR, come sopra riportato.

In merito alla pertinenza dei costi inclusi nella valorizzazione, si precisa che, coerentemente alla delibera n. 14/09/CIR, nella valutazione dei costi pertinenti non sono inclusi gli oneri relativi alla clientela finale (processi di *marketing*, stampa e spedizione bollette, etc.).

I costi di commercializzazione OLO dei servizi di accesso all'ingrosso (ULL, *Shared Access*, *Bitstream* e WLR) comprendono, quindi, i costi del personale e delle risorse funzionali alle principali attività di vendita *wholesale*, fatturazione e gestione del cliente (costo del personale, costi informatici, etc.).

In merito al valore specifico del *mark-up* applicato e quindi alla stima dei costi di commercializzazione, si fa presente quanto segue.

Nella Contabilità Regolatoria 2010 i valori di costo (FDC) di tali attività/processi sono stati rilevati ed attribuiti ai singoli servizi di accesso mediante l'adozione di criteri di *cost accounting* di tipo *Activity Based Costing*. Sulla base di tali informazioni, per l'anno 2010 risultano allocati ai servizi *wholesale* di accesso (ULL, SA, *bitstream naked*, *bitstream shared*, WLR) un valore complessivo di **49,52** milioni di euro.

Al fine di confermare la validità della stima dei costi di commercializzazione approvati con le delibere impugnate, si rappresenta, quindi, nella tabella che segue il totale di tale voce di costo, stimata utilizzando i prezzi approvati per il 2013 e, nell'ottica "ora per allora", i volumi dei servizi *wholesale* attivi alla fine del 2012.

Servizio di accesso	Volumi 2012 (mln)	Costi commerciali 2013 per linea (€)	Costi commerciali 2013 totali (mln €)
ULL	5,225	0,35	29,988*
WLR	0,801	0,39	3,749
SA	0,78	0,03	0,28
Bitstream condiviso	0,726	0,26	2,265
Bitstream naked	1,114	0,59	7,887
Totale accesso	7,944	–	43,917

* Include i costi commerciali della componente ULL dei servizi WLR e *bitstream naked* (in altri termini, figurativamente, in linea con i transfer charge regolamentari, il numero di linee ULL vendute è pari a quelle ULL, WLR e *bitstream naked* di cui alla tabella)

Tabella 6: costi di commercializzazione per servizio wholesale

Il totale dei costi di commercializzazione pertinenti al servizio che risulta dai prezzi approvati, pari a poco meno di **44** milioni di euro, è inferiore, in virtù dell'efficientamento introdotto dall'Autorità sulla base della metodologia BU-LRIC adottata, al valore che risulta dalla contabilità regolatoria, considerando i soli costi pertinenti, pari a poco meno di **50** milioni di euro. Anche utilizzando il valore contabile che risulta dalla CoRe 2011, pari a **46,05** milioni di euro, il valore approvato dall'Autorità risulta maggiormente efficiente rispetto ai costi risultanti dalla contabilità regolatoria, con un ragionevole livello di efficientamento giustificato dall'adozione di una metodologia di stima di tipo BU-LRIC.

II. 8 Contributi una tantum (ricorso Fastweb)

38. Fastweb ritiene che i contributi *una tantum* per i servizi *bitstream* non siano stati calcolati applicando i dovuti efficientamenti di costo, considerata la curva di apprendimento e l'effetto dell'automatizzazione di buona parte dei processi coinvolti, in conflitto col criterio dell'orientamento al costo efficiente.
39. Il CdS accoglie l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio spiegare perché si tratta di costi efficienti.

Nel dettaglio, il CdS osserva che non si rinviene nelle motivazioni della delibera n. 746/13/CONS “un sicuro riscontro dell’affermazione di AGCom secondo la quale il provvedimento avrebbe riequilibrato i prezzi, allineandoli ai costi delle attività sottostanti, in alcuni casi aumentandoli, in altri riducendoli”, da cui discende, secondo il Collegio, la fondatezza della censura sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

40. Si fa presente, in premessa, che lo stesso CdS, in merito al quinto motivo di ricorso in appello di Fastweb alla sentenza del TAR Lazio n. 3916/2015 sulla delibera n. 747/13/CONS, si è espresso invece a favore dell’approccio adottato dall’Autorità per il calcolo dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato (punto II.25 discusso più avanti). In particolare il CdS afferma che “le difese delle parti appellate in ordine al mancato aggiornamento dei tempi delle attività che entrano nel calcolo dei costi abbiano offerto delle plausibili giustificazioni, che non vengono messe in discussione dall’appellante in sede di replica [...]”. Il CdS sembra quindi ritenere corretto l’approccio di calcolo adottato dall’Autorità nella delibera n. 747/13/CONS, che è lo stesso adottato anche nella delibera n. 746/13/CONS.

In tale ultima delibera, l’Autorità ha calcolato il costo dei contributi *una tantum* sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2013 e tenuto conto delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti i contributi stessi. Tali tempistiche sono state confermate, senza introdurre effetti di riduzione, tenuto conto che nell’ambito della consultazione pubblica non sono emerse evidenze istruttorie tali da comportare, in via generale, una modifica rispetto a quanto proposto nello schema di provvedimento.

41. Al riguardo di tale tematica, si fa presente che nella delibera n. 86/15/CONS, con riferimento ai contributi *una tantum* per i servizi di *unbundling* per il triennio 2010-2012, l’Autorità ha già analizzato la questione della riduzione delle tempistiche di esecuzione degli interventi che sono remunerati con i contributi *una tantum*, per effetto della curva di apprendimento (punti V22 e V23). In tale delibera, l’Autorità è giunta alla conclusione che le tempistiche adottate già derivano da ipotesi di efficientamento che tengono conto delle economie di scala e di scopo raggiungibili. Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che la variazione dei contributi *una tantum*, nel periodo 2010-2012, può essere associata solo ad una variazione del costo orario della manodopera.
42. Analogamente, si ritiene che le stesse motivazioni valgano anche per la definizione dei valori dei contributi *una tantum* per l’anno 2013; anche nel periodo 2012-2013, in sostanza, la variazione dei contributi *una tantum* può essere associata solo ad una variazione del costo orario della manodopera. Tenuto conto che l’Autorità nella delibera n. 746/13/CONS ha calcolato il costo dei contributi *una tantum* sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2013, si ritiene che l’integrazione motiva qui fornita consenta di ottemperare alla sentenza del CdS. Si aggiunga, inoltre, che parte dei contributi *bitstream* sono direttamente collegati a quelli ULL e che, quindi, questi contributi fruiscono delle stesse efficienze dei contributi ULL, per i quali il Giudice ha respinto l’appello di Fastweb.

II. 9 Decorrenza dell'orientamento al costo per il *bitstream* (ricorso Fastweb)

43. Fastweb lamenta l'applicazione dell'orientamento al costo per il *bitstream naked* solo a partire dal 2013, a differenza di quanto è stato deciso per il WLR a partire dal 2012.
44. Il CdS ha **respinto** il ricorso su tale tema.

II. 10 Costi di rete inclusi nel canone ULL (ricorso incidentale Telecom Italia)

45. Telecom lamenta il mancato adeguamento, nell'approvazione del canone ULL 2013, dei costi della rete in rame, in particolare sulla revisione dei costi di scavo.
46. L'Autorità ha spiegato di aver utilizzato i costi approvati nella delibera n. 578/10/CONS, riservandosi di rivedere i costi di scavo nell'analisi di mercato.

Il CdS ha accolto l'appello nella misura in cui l'Autorità deve motivare meglio perché non ha aggiornato i costi di rete.

A tal riguardo, si rimanda al punto II. 25, che investe la medesima tematica dell'aggiornamento dei costi di rete.

II. 11 Costi di commercializzazione del servizio ULL (ricorso incidentale Telecom Italia)

47. Telecom Italia ritiene sottostimati i costi di commercializzazione del servizio ULL.
48. Il CdS, in linea con analogo appello di Fastweb ma di segno opposto, ha accolto l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio chiarire i dati CoRe usati e le motivazioni che hanno portato alla stima del *mark up* per il calcolo dei costi di commercializzazione.
49. A tal riguardo, l'Autorità ritiene applicabili le stesse argomentazioni di cui al punto II. 7, che riguarda la tematica dei costi di commercializzazione ma con riferimento al canone *bitstream* simmetrico.
50. **L'Autorità ritiene quindi di poter ottemperare anche su questo punto mediante una ricostruzione dei costi desunti dalla CORE certificata, per la quale si rimanda integralmente al precedente punto 37.**

Tenuto conto, in particolare, che la validità dell'approccio di stima adottato dall'Autorità va valutato nel suo complesso, ossia considerando i costi di commercializzazione complessivi per tutti i servizi i servizi *wholesale*, si rimanda alle conclusioni riportate nel paragrafo II.7, laddove, nello specifico, si evidenzia che il valore approvato dall'Autorità per i costi di commercializzazione risulta maggiormente efficiente rispetto ai costi **pertinenti**, come richiesto dal Giudice, risultanti dalla contabilità regolatoria, con un ragionevole livello di efficientamento giustificato dall'adozione di una metodologia di stima di tipo BU-LRIC. Non si tratta quindi di una sottostima dei costi di commercializzazione, come sostenuto da Telecom Italia, ma piuttosto di una stima maggiormente efficiente, adottata dall'Autorità applicando la metodologia di stima BU-LRIC, al fine di stimolare l'*incumbent* alla fornitura efficiente dei servizi *wholesale*.

II. 12 Premio di infrastrutturazione del servizio *bitstream* (ricorso incidentale Telecom Italia)

51. Telecom Italia ritiene che il premio di infrastrutturazione *bitstream*, pari al 3%, sia stato sottostimato dall'Autorità.
52. Il CdS ha **respinto** l'appello, ritenendo che non vi è una correlazione sostanziale tra il premio di rischio e la diversa propensione al rischio dell'operatore che investe in rame piuttosto che in fibra, atteso che il predetto parametro mira soprattutto a creare, sulle reti in rame, uno "spazio economico" tra due servizi (*bitstream* e ULL) caratterizzati da un diverso grado di infrastrutturazione, ed incentivare la risalita della scala degli investimenti; cade, con ciò, lo stesso presupposto su cui si basa la prospettazione del motivo di appello in esame, che pertanto risulta infondato.

II. 13 WACC (ricorso Telecom Italia)

53. Telecom ritiene che l'Autorità non abbia tenuto conto, nel fissare i parametri RFR e EPR ai fini del calcolo del WACC, della crisi finanziaria del 2011 e 2012 e della lettera della Commissione europea (CE) sul tema. Telecom Italia contesta inoltre la stima del *Tax Rate*.
54. Il CdS **respinge** il ricorso di Telecom Italia sul *Tax Rate*, in quanto le censure di Telecom Italia appaiono generiche e insufficienti ad evidenziare una contraddittorietà o illogicità della scelta di ridurre tale componente del calcolo del WACC.

Il CdS **accoglie**, invece, l'appello di Telecom Italia sui parametri RFR e ERP, richiamando che la lettera della CE nella parte in cui a suo dire richiederebbe all'Autorità di usare, per il parametro RFR, la media dei BTP nel 2012, e per il parametro ERP, la media BEREC (5,8%). Secondo il CdS, non è rinvenibile nella delibera, anche alla luce delle difese svolte in giudizio, una puntuale e coerente giustificazione delle ragioni che hanno indotto l'Autorità a discostarsi da alcune delle indicazioni della Commissione.

55. L'Autorità ritiene, a tale riguardo, di richiamare e integrare le argomentazioni con cui la stessa ha notificato alla Commissione Europea la conferma del WACC, determinata sulla base di una rivalutazione dello stesso che comunque teneva conto delle raccomandazioni di quest'ultima. In aggiunta, si ritiene di poter rafforzare la sezione motiva evidenziando che lo stesso approccio metodologico è stata usato per il calcolo del WACC su rete fissa e mobile del successivo ciclo regolamentare e approvato dalla CE (delibere nn. 623/15/CONS, per la rete fissa, 497/15/CONS, per la rete mobile).
56. Si richiama che, nella propria raccomandazione in esito alla Fase II, la Commissione, pur riconoscendo che il processo di valutazione dei prezzi 2013 deriva da un aggiornamento degli input del modello BU-LRAIC 2010 (volumi, tassi di intervento per la riparazione dei guasti delle linee di accesso e costi di commercializzazione OLO), svolge alcune considerazioni in relazione alla necessità di aggiornamento del WACC ed in particolare del *risk free rate* (parametro di input del WACC) e dell'*Equity Risk Premium*.

57. La Commissione, nel rilevare che l'Autorità non ha chiarito le ragioni per cui il WACC non è stato ricalcolato per il 2013, ritiene che il *risk free rate* sia necessariamente cambiato rispetto al 2010, tenuto conto del peggioramento della congiuntura economica avutasi negli anni successivi. Osserva, a tale proposito, che il valore sottoposto a consultazione pubblica, 5,51% (ottenuto come media dei BTP decennali nel 2012), è difatti superiore al valore utilizzato per il 2010, 3,9% (valore spot relativo al 28 dicembre 2010). Si richiamano, di seguito, in dettaglio le argomentazioni della Commissione.

SULLA MODALITA' DI CALCOLO DEL *RISK FREE RATE*

58. Con riferimento al *risk free rate* la Commissione constata che lo stesso, nel 2010, veniva calcolato in base al rendimento corrente (*spot rate*) *dei titoli di Stato italiani con scadenza decennale, anziché utilizzando una media su un periodo più lungo (ad es. un anno, da gennaio a dicembre 2012, come proposto dalla stessa AGCOM nelle citate consultazioni)*. Considerata la notevole distanza tra i valori più elevati e quelli più bassi registrati durante questo periodo (rispettivamente il 25 novembre 2011 e l'11 ottobre 2010), la Commissione sottolinea che utilizzando un dato *spot rate* c'è il forte rischio di ottenere delle stime dell'RFR sostanzialmente differenti a seconda del giorno selezionato.
59. Viceversa, utilizzando *la media su un periodo di tempo sufficientemente lungo*, l'AGCOM riuscirebbe meglio a tener conto della variabilità temporale dell'RFR ed eviterebbe questo rischio, *così come quello di calcolare lo stesso RFR per il 2010 e il 2013, nonostante nel periodo intermedio l'RFR abbia raggiunto livelli significativamente superiori di quelli registrati nel 2010 e nel 2013*.
60. La Commissione sottolinea altresì che l'approccio dell'AGCOM non sembra essere coerente neanche con la prassi regolamentare seguita nell'UE, come segnalato dal BEREC nella sua relazione del 2013 sulla contabilità regolatoria nella prassi, in cui ribadisce che, in un contesto di regolamentazione, l'RFR nominale è solitamente *calcolato in base alla media degli interessi dei titoli di Stato registrata in un arco temporale da medio a lungo termine*.
61. La Commissione sottolinea che le metodologie per il calcolo del WACC che l'AGCOM sottopone a consultazione nazionale (nel contesto della revisione dei prezzi ULL per il 2013 e delle analisi dei mercati nn. 1, 4 e 5) stimano l'RFR sulla base di *una media annuale*, il che è l'approccio abitualmente utilizzato nell'UE e anche quello più adeguato onde evitare fluttuazioni legate alla volatilità inerente ai mercati obbligazionari. Ciò sarebbe inoltre in linea con la nuova raccomandazione sul *costing* della rete di accesso.
62. Pertanto, per quanto riguarda la conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva quadro (secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a promuovere gli investimenti e l'innovazione), la Commissione conclude che né l'AGCOM, né il BEREC nel suo parere, dimostrano in maniera sufficiente il motivo per cui il WACC non debba essere aggiornato in questa fase, unitamente alla revisione di altri parametri del modello BU-LRAIC.

SUL CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI

63. La Commissione insiste inoltre sul fatto che il *pre-tax* WACC nominale attualmente proposto è molto distante da quello osservato in paesi con difficoltà finanziarie simili all'Italia, come la Spagna, dove il WACC è stato fissato al 10,48% per il 2012, il Portogallo, con un WACC fissato all'11,7% per il 2011 (l'autorità nazionale di regolamentazione ha recentemente proposto di fissarlo al 10,85% e all'11,69% rispettivamente per il 2012 e il 2013) e l'Irlanda, dove all'inizio del 2013 l'autorità nazionale di regolamentazione lo ha fissato all'11,5%.
64. La Commissione teme che mantenendo il WACC i) allo stesso livello del 2010, nonostante gli sviluppi avvenuti nei mercati finanziari italiani tra il 2010 e il 2013 e ii) al di sotto del WACC fissato in altri paesi che hanno vissuto sviluppi analoghi, come Spagna, Portogallo e Irlanda, l'AGCOM *non garantisca all'operatore SPM di ottenere nel tempo un sufficiente margine di profitto sugli investimenti e non invii agli operatori alternativi segnali di prezzo adeguati*, ostacolando così le prospettive di attrarre, nell'attuale scenario concorrenziale, gli investimenti nelle reti NGA, già considerevolmente in ritardo rispetto ai livelli UE. Considerato il WACC proposto e i conseguenti prezzi ULL e WBA per il 2013, gli operatori italiani intenzionati ad investire nelle reti NGA si trovano svantaggiati rispetto agli operatori in paesi con una situazione economica simile ma dove il WACC riflette più adeguatamente tale situazione.

SULL'EQUITY RISK PREMIUM

65. La Commissione ritiene, inoltre, che le argomentazioni addotte dall'AGCOM per giustificare il mantenimento dell'ERP (*Equity Risk Premium*) al 4,5% (valore fissato nel 2010) non si fondino su un'analisi quantitativa rigorosa, poiché l'AGCOM si limita a sostenere la convenienza di tale approccio alla luce delle notevoli divergenze nelle stime prodotte dagli analisti, che variano dal 3,4% al 5,8%. Come in precedenza, il BEREC valuta tale spiegazione sufficiente.
66. La Commissione ritiene che l'AGCOM potrebbe valutare l'ERP in maniera più congrua utilizzando un *parametro di riferimento internazionale* piuttosto che confrontando in maniera acritica le varie stime degli analisti di cui essa fa menzione. Osserva che l'Italia utilizza un valore dell'ERP al di sotto della media calcolata dal BEREC del 5,56% (media aritmetica) o del 5,11% (mediana).
67. A tal proposito, la Commissione considera che fissando l'ERP al livello della media calcolata dal BEREC si otterrebbe un valore vicino all'ERP del 5,80%, valore che era stato preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione spagnola per fissare il WACC del 2012; ovvero vicino all'ERP di un paese con un mercato finanziario simile a quello italiano visto il simile andamento dello *spread* dei titoli di Stato nei due paesi (calcolato rispetto ai titoli tedeschi).
68. Sulla base di quanto sopra la Commissione raccomandava all'Autorità, *qualora modifichi* lo schema di provvedimento o lo ritiri e ne notifichi un nuovo, di aggiornare il WACC sulla base dei dati aggiornati disponibili, in modo da riflettere la costante evoluzione del mercato in relazione a parametri come il tasso *risk-free* e,

più in generale, la necessità di prezzi all'ingrosso di accesso al rame stabili, trasparenti e prevedibili nel tempo, onde evitare *shock* e fluttuazioni significativi⁷.

OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA DEL GIUDICE

69. **L'Autorità ritiene di poter ottemperare alla richiesta del Giudice mediante una integrazione motiva, meglio chiarendo le ragioni del proprio operato in attuazione della raccomandazione della CE.** Si riportano, nel seguito, le specifiche valutazioni dell'Autorità in relazione a quanto rappresentato e richiesto dalla Commissione nella propria raccomandazione oltre che in relazione alla richiesta del Giudice che, comunque, rimanda alla raccomandazione della Commissione.
70. La Commissione lamenta che l'Autorità, nel provvedimento in prima istanza notificato e che ha determinato l'avvio della Fase II, non ha rivalutato il WACC 2013. In particolare l'Autorità non ha aggiornato il *Risk Free Rate* (RFR) e l'*Equity Risk Premium* (ERP), parametri che riflettono la situazione economica del Paese.
71. Con particolare riferimento al parametro RFR la Commissione fornisce una precisa indicazione metodologica. Ritiene che il calcolo del WACC debba essere svolto determinando il parametro RFR sulla base di una media a medio-lungo termine (al limite annuale) dei BTP decennali, come proposto nell'analisi di mercato e suggerito dal BEREC nel proprio recente documento sul cost accounting. Ciò sarebbe in linea con la nuova raccomandazione sul *costing* della rete di accesso e riflettere le reali condizioni economiche del Paese.
72. Con riferimento al parametro ERP la Commissione ritiene che l'AGCOM potrebbe valutarlo utilizzando un parametro di riferimento internazionale. Non viene fornita alcuna ulteriore specificazione.
73. Si procede, tenendo conto delle argomentazioni della Commissione e della richiesta del Giudice, ad una più chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni sottostanti la conferma del WACC 2012 (9,36%).
74. Si richiama che, nell'ambito del calcolo del WACC, il parametro C_e rappresenta il *costo del capitale proprio* dell'attività sottoposta a valutazione, stimato utilizzando la metodologia del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), che ipotizza l'esistenza di una relazione lineare tra il rendimento atteso di un titolo ed il premio per il rischio di mercato (*Equity Risk Premium*, ERP). In termini formali il CAPM è espresso dalla relazione:

$$C_e = RFR + \beta_i ERP$$

- il RFR è il *risk free rate*, cioè il rendimento di un investimento privo di rischio;

⁷ I risultanti prezzi di accesso all'ingrosso dovrebbero generare un tasso di rendimento sugli investimenti ragionevole, in grado di garantire il recupero dei costi e promuovere così l'innovazione e gli investimenti efficienti nelle reti NGA, salvaguardando al contempo la concorrenza.

- l'ERP è l'*equity risk premium*, parametro che misura il premio per il rischio di un investimento nel mercato azionario, rispetto all'investimento di cui sopra (*risk free*).
- β_i , rappresenta la sensitività del rendimento atteso del titolo, dell'attività sottoposta a valutazione, rispetto alla variazione del rendimento generale di mercato.

Il Risk free rate

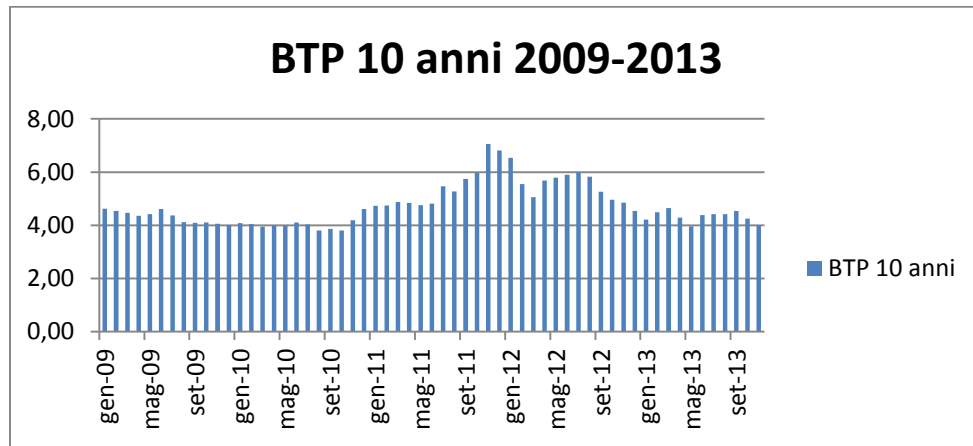
75. Come premesso tale parametro rappresenta il rendimento di un investimento in un'attività priva di rischio. La precedente analisi di mercato, relative al triennio 2009-2012, stimava un valore del 3,9%, utilizzando il dato *spot* del BTP decennale rilevato al 28 dicembre 2010.
76. Nel documento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS tale parametro era stato calcolato come media dei BTP decennali nel 2012 (circa pari al 5,51%). Ciò in quanto, al momento, i dati 2012 erano gli unici disponibili.
77. La Commissione, nella propria raccomandazione, nel non condividere l'approccio *spot rate* di cui alla delibera n.578/10/CONS in quanto instabile e soggetto a rapide fluttuazioni, suggerisce (anche con riferimento al modello sottoposto a consultazione nazionale nel 2013 con delibere nn. 221/13/CONS e 238/13/CONS) di utilizzare una media a medio-lungo termine (anche annuale) in quanto fornisce un'indicazione economica maggiormente stabile.
78. Ciò richiamato e nel ritenere ragionevole il suggerimento della Commissione di svolgere una media a medio-lungo termine anziché usare un dato *spot*, si tratta di stabilire quale debba essere il periodo temporale di tale media. A tale proposito si richiama che la Commissione chiede di utilizzare dati aggiornati per tutti i parametri di *input* al modello legati alla situazione nazionale.
79. A tale riguardo, il rapporto dell'IRG del 2007 (*IRG – Regulatory Accounting Principles of Implementation and Best Practice for WACC Calculation February 2007*) fornisce delle indicazioni utili. Nello stesso si suggerisce, sebbene la scelta della modalità di calcolo del RFR dipenda dalle specifiche condizioni di mercato del Paese, di utilizzare i dati più recenti disponibili rispetto al periodo di applicazione del WACC⁸.
80. Il recente rapporto del BEREC (2013) sulla contabilità dei costi riporta che, in ambito regolamentare, tale parametro è normalmente calcolato come media a medio/lungo termine, dei tassi di interesse dei *bond* governativi (il valore mediano

⁸ *IRG considers that the return of freely traded investment-grade government bonds can generally be used as a proxy for the risk free rate. The relevant market, the maturity of those bonds and the kind of information to use (current/historical values, average, short/long period...) should be defined considering the circumstances of the local markets.*

....Therefore, considering that at any point in time current yields will still reflect the best available information on future yields, the averaging of recent historical rates has been standard practice in regulatory determinations. This method allows the minimisation of any short-term fluctuations in rates while capturing the most up to date information and expectations.

attuale, dei valori utilizzati dai regolatori in Europa, è del 4% con una deviazione *standard* dell'1%).

81. La figura seguente fornisce l'andamento dei rendimenti dei BTP decennali (su base mensile) in Italia negli ultimi anni prima della delibera impugnata:



(Fonte: Banca d'Italia)

82. Si osserva che i valori, utilizzati nel documento posto a consultazione nazionale (media sul 2012 di cui alla delibera n. 221/13/CONS, utilizzata per il calcolo dell'estremo superiore della "forchetta", corrispondente al 9,83%) sono rappresentativi di una specifica congiuntura economica (crisi del debito sovrano) che costituisce una singolarità sia rispetto agli anni precedenti sia rispetto al 2013.

Infatti, la media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri del BTP decennale risulta pari al 4,32% nel 2009, 4,03% nel 2010; 5,43% nel 2011 e 5,51% nel 2012. La media da gennaio a novembre 2013 è pari al 4,33%. La media complessiva sui cinque anni fornisce un valore pari al 4,72%.

Ciò consente di confermare la non opportunità, già rilevata nello schema di provvedimento notificato alla CE, di utilizzare il tasso del 5,51% sottoposto a consultazione. Il periodo selezionato, infatti, corrisponde ad un arco temporale di forte instabilità finanziaria non rappresentativo di una condizione media del mercato negli ultimi anni (incluso il 2013).

Si ribadisce, viceversa, l'opportunità di accogliere la raccomandazione della Commissione laddove dice che, utilizzando *la media su un periodo di tempo sufficientemente lungo*, l'AGCOM riuscirebbe meglio a tener conto della variabilità temporale dell'RFR. La stessa Commissione sottolinea che, in un contesto di regolamentazione, l'RFR nominale è solitamente *calcolato in base alla media degli interessi dei titoli di Stato registrata in un arco temporale da medio a lungo termine*.

83. Ciò premesso si ritiene di poter meglio chiarire, integrando la sezione motiva della delibera gravata, che l'Autorità ha ritenuto opportuno, ai fini di una revisione del WACC come raccomandato dalla CE, calcolare il *risk free rate* come media su un periodo di medio-lungo termine dei BTP, tenendo tuttavia conto anche dei valori dei tassi decennali avutosi nel 2013. A tale riguardo si ritiene di poter meglio chiarire

che una media degli ultimi 5 anni (da gennaio 2009 a novembre 2013), quale è quella adottata, è rappresentativa (il valore medio è del 4,72%) del parametro RFR, tra l'altro includendo anche i dati del periodo di crisi del debito sovrano. Ciò, secondo l'Autorità, ottempera alla richiesta della raccomandazione della CE, richiamata dal Giudice, di utilizzare una media su un periodo di tempo sufficientemente lungo, in modo da poter meglio tener conto della variabilità temporale dell'RFR. Infatti una media annuale, come poi dimostrato da quanto avvenuto negli anni successivi al 2013, avrebbe determinato fluttuazioni del WACC su base annuale, non consentendo agli investitori di avere una certezza regolamentare che consentisse di pianificare e adottare le corrette scelte industriali. Per tale motivi l'Autorità ha deciso di utilizzare una media su cinque anni che poi, nei fatti, ha dimostrato di stabilizzare il valore del RFR, fornendo le opportune certezze al mercato. Quest'ultimo, infatti, a seguito dell'adozione della delibera impugnata ha avviato un virtuoso ciclo di investimenti in reti NGA che ha portato, di recente, a colmare il divario dell'Italia rispetto alle altre nazioni Europee quantomeno in relazione alla tecnica FTTC.⁹

L'Equity Risk Premium

84. Come sopra premesso si richiama che nella delibera n. 747/13/CONS l'Autorità ha ritenuto, alla luce delle osservazioni delle Commissioni, che la valutazione dell'ERP debba essere esplicitamente svolta sulla base degli ultimi dati disponibili. Si richiama che nel documento sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 221/13/CONS) poi notificato l'Autorità aveva, sulla base delle evidenze emerse, deciso di non modificare il valore 2010 (4,5%).
85. Le argomentazioni addotte dall'Autorità, a tale proposito, non sono state ritenute, dalla Commissione trasparenti.
86. In esito alla consultazione pubblica nazionale e comunitaria l'orientamento generale che comunque era emerso è quello di utilizzare metodologie consolidate e condivise in ambito comunitario. L'Autorità ha quindi ritenuto di ricalcolare il WACC sulla base di dati aggiornati e di una metodologia largamente condivisa ed affidabile, come richiesto dalla Commissione.
87. Il valore identificato dall'Autorità nel 2010 (con delibera n.578/10/CONS), sulla base del modello definito dall'allora consulente *Europe Economics*, si basava sull'analisi storica lungo un ampio orizzonte temporale (*historical premium approach*) fino al 2007 (tali analisi estendevano, al 2007, un precedente studio di Dimson, Marsh and Staunton del 2001). Le stime prodotte da Dimson ed altri fornivano, per l'Italia, un ERP del 4,5% (media geometrica)¹⁰.

Altri Paesi europei hanno, oggi, utilizzato le medie storiche di Dimson, tra cui la Spagna (che tuttavia usa la media aritmetica e relativa all'anno 2010).

Il rapporto del BEREC pubblicato nel 2013 sulle metodologie di *cost accounting* nei Paesi europei evidenzia che tale parametro è normalmente stimato sulla base di medie storiche (*aritmetiche o geometriche*) a lungo termine (dai 30 ai 200 anni) dei

⁹ La copertura della rete NGA in Italia ha raggiunto circa il 54% della popolazione nel mese di giugno 2016.

¹⁰ Dimson, Paul Marsh, & Mike Staunton (2007), *Global Strategy 2007, Global Investment returns Yearbook*.

rendimento azionario¹¹. Lo stesso rapporto riporta, utilizzando un *benchmark* dei valori utilizzati dai regolatori europei, un valore mediano dell'ERP del 5% con una deviazione *standard* rispetto a tale dato del 2,21%.

Le analisi di Dimson, largamente riconosciute, sono basate per l'appunto su medie storiche a lungo termine (dell'ordine dei 100 anni). Dimson misura il valore "storico" dell'*equity risk premium* come differenza "geometrica" tra gli *equity return* (rendimenti azionari) ottenuti su un certo periodo e il *risk-free rate return* (rendimenti in investimenti senza rischio) disponibile nello stesso periodo. Per l'*equity risk premium* fornisce le valutazioni storiche sia rispetto a titoli governativi a breve scadenza sia rispetto a titoli governativi a lungo termine.

I valori per l'ERP ottenuti dalle analisi storiche (su 110 anni circa) di Dimson-Marsh-Staunton più recenti e utili ai fini dei prezzi 2013 (pubblicati nei report annuali dell'istituto di ricerca Credit Suisse), relativi all'Italia, sono i seguenti:

- **3,8%**, come media geometrica, (**7,3%** come media aritmetica), aggiornato al 2009,
- **3,7%**, come media geometrica, (**7,2%** come media aritmetica), aggiornato al 2010,
- **3,5%**, come media geometrica, (**6,9%** come media aritmetica), aggiornato al 2011,
- **3,4%**, come media geometrica, (**6,8%** come media aritmetica), aggiornato al 2012 (rapporto pubblicato nel 2013).

L'Autorità osservava un andamento decrescente in modo abbastanza lineare negli ultimi anni.

Con riferimento all'utilizzo della media geometrica o aritmetica l'Autorità ha già chiarito quanto segue. Come noto, la media aritmetica (M.A.) fornisce il valore più rappresentativo di una serie di rendimenti annuali tra loro indipendenti, laddove la media geometrica (M.G.) misura il rendimento composto prodotto da una serie di rendimenti annuali¹². Si richiama che l'Autorità, nella delibera n.578/10/CONS, ha già scelto di utilizzare la media geometrica, delle serie storiche dell'ERP, riportata nelle analisi di Dimson ed altri del 2007. Tale scelta è supportata da una serie di considerazioni che si intende nel seguito, per completezza, rappresentare. La dottrina convenzionale sostiene l'utilizzo di medie aritmetiche se i rendimenti annuali non sono correlati nel tempo. Viene viceversa suggerito, per evitare una sovrastima dell'ERP, l'utilizzo delle medie geometriche laddove sussista una correlazione tra i rendimenti azionari nel tempo (tale correlazione, negativa, è stata rilevata da alcuni studi)¹³ o sussista una correlazione tra i rendimenti delle azioni e delle obbligazioni (correlazione che si presenta nel caso di titoli *risk free* a lunga scadenza). Per

¹¹ Periodo utilizzato: occorre un numero di osservazioni su periodi molto lunghi per ottenere un errore standard accettabile. Stime inferiori ai 50 anni producono errori standard troppo alti (Damodaran ha stimato sul mercato americano 50 anni un errore standard del 2,83%).

¹² Da un punto di vista quantitativo la media aritmetica è superiore alla media geometrica e, in via approssimata, risulta che (Cfr. Brealey R., Myers S.C. (1994)): $M.G. = M.A. - 1/2 \text{ Var. rendimenti}$.

¹³ Cfr. Fama E., French K. (1988); Lo A., MacKinlay C. (1988).

entrambe le ragioni su esposte l'Autorità ha valutato che, per la valutazione in oggetto, è maggiormente appropriata la media geometrica. Ciò è, in particolare, vero laddove si utilizzano obbligazioni dello stato a lungo termine (ad es., T-bond, BTP) per la stima del RFR. In altri termini si è ritenuto che la media geometrica è maggiormente appropriata in contesti di valutazione dei rendimenti attesi nel caso di imprese/investimenti nei quali l'orizzonte è tipicamente di lungo periodo.

Si conferma, pertanto, l'opportunità, ai fini della presente ottemperanza, di utilizzare l'approccio storico in linea con il modello vigente di cui alla delibera n. 578/10/CONS. Si ritiene, in particolare, di utilizzare la media geometrica, tra l'altro già utilizzata nella delibera n. 578/10/CONS.

Ciò premesso, ai fini della rivalutazione del WACC l'Autorità, nella delibera impugnata, ha calcolato il valore più aggiornato dell'ERP in base alle succitate serie storiche. In linea con l'approccio seguito nella delibera n. 578/10/CONS si sono utilizzate le medie storiche di Dimson, in particolare, la media geometrica aggiornata al 2012, pari al 3,4%.

A tale riguardo l'Autorità, in ottemperanza alla richiesta del Giudice, ritiene di poter integrare la sezione motiva del provvedimento impugnato meglio chiarendo che la scelta del modello di determinazione del parametro ERP, sopra richiamata, attua proprio la richiesta della Commissione laddove *ritiene che l'AGCOM potrebbe valutarlo utilizzando un parametro di riferimento internazionale*. La scelta delle serie Dimson rappresenta, infatti, un indiscusso riferimento internazionale a cui molti Paesi Europei, inclusi nella media del BERECE, si attengono. La scelta dell'Autorità pertanto, se da una parte si pone in continuità metodologica con la precedente analisi di mercato, aggiorna il parametro ERP, notificato precedentemente e che aveva dato luogo ai seri dubbi, tenendo conto dell'ultimo valore disponibile nei *report* Dimson (2013). Ciò conferisce al provvedimento il necessario rigore metodologico, trattandosi di studi ritenuti internazionalmente affidabili, e la massima trasparenza oltre che allineamento alle *practice* europee, laddove proprio a tali studi fanno riferimento.

La tabella seguente riepiloga il calcolo del WACC svolto nella delibera n. 747/13/CONS.

Parametri del WACC		
	WACC 2013 sulla base del modello di cui alla delibera n. 578/10/CONS	Anno 2013
Gearing	<i>benchmark</i> (notional g)	0,49
Beta	<i>Benchmark</i>	0,85
ERP	Serie storiche Dimson aggiornate al 2012 (ultimo rapporto pubblicato nel 2013)	3,40%
Risk free rate	Media dei BTP decennali sugli ultimi 5 anni (2010-2013)	4,72%
Debt premium	Cd-RFR	1,17%
Td	deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile	0,275
T	aliquota teorica complessiva di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio	0,360
Ce		7,61%
Pre-tax Ce		11,89%
pre-tax Ce * E / (D + E)		6,06%
Cd	Media delle obbligazioni a tasso fisso in circolazione al 2013	5,89%
Pre-tax Cd		6,67%
Pre-tax Cd * D / (D + E)		3,27%
Pre-tax WACC		9,33%
Post-tax WACC		6,77%

Tabella 7: calcolo del WACC svolto nella delibera n. 747/13/CONS

Il calcolo così svolto, come risultante dall'aggiornamento dei parametri RFR ed ERP in ossequio agli indirizzi metodologici contenuti nella lettera della Commissione di apertura della fase II del 12 agosto 2013, fornisce un valore di 9.33% assai prossimo al WACC 2012 (9.36%) ed in linea con la media europea (10.1%).

Tanto premesso, attesa la sostanziale conferma, in esito al nuovo calcolo, del valore del WACC vigente, l'Autorità ha ritenuto di confermare per il 2013 il valore di 9.36%, dandone formale comunicazione alla Commissione europea con propria lettera del 10 gennaio 2014.

La Commissione Europea, riconosciuta la bontà delle argomentazioni dell'Autorità, non ha dato seguito ad ulteriori adempimenti, di fatto concludendo la fase II a fronte della definitiva approvazione della delibera 747/13/CONS.

L'Autorità ritiene inoltre opportuno richiamare che lo stesso modello del WACC di cui sopra è stato usato, come annunciato nella delibera impugnata, in sede di successiva analisi di mercato, con la delibera n. 623/15/CONS in cui, tra l'altro, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea la stessa metodologia.

88. In conclusione l'Autorità ritiene, per le ragioni su esposte di aver meglio chiarito le ragioni per cui, alla luce della stessa raccomandazione della Commissione, attesa la sostanziale conferma di un valore molto prossimo al valore vigente e considerato che la valutazione del WACC ha ritenuto più opportuno, ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* per l'anno 2013, non modificare il WACC stabilito con la delibera n. 578/10/CONS, confermando, pertanto, il valore di 9,36%.

II. 14 Irretroattività dell'efficacia dell'atto amministrativo (ricorso Telecom Italia)

89. Telecom Italia ritiene che l'Autorità non poteva fissare i canoni 2013 al di fuori dell'analisi di mercato e lamenta la conseguente assenza di predicibilità regolamentare.
90. Il CdS, accogliendo la difesa dell'Autorità, **respinge** l'appello di Telecom Italia, ritenendo che l'Autorità abbia ben fatto a rispondere alle esigenze del mercato, informandolo per tempo, senza attendere i tempi per lo svolgimento dell'analisi di mercato.

II. 15 Premio di infrastrutturazione bitstream (ricorso BT)

91. BT ritiene che non debba essere applicato alcun premio di infrastrutturazione per stabilire il canone dei servizi *bitstream*, in quanto contrario al principio dell'orientamento al costo.
92. Il CdS concorda con l'Autorità sulle ragioni del premio di infrastrutturazione, mirato a incentivare la risalita della scala degli investimenti, ma **accoglie** il ricorso nella misura in cui l'Autorità deve meglio motivare il valore del premio e svolgere una preventiva analisi di impatto.
93. Il CdS, in aggiunta, evidenzia che vi è nella delibera impugnata un'inadeguata esternazione della sussistenza dei presupposti di mercato necessari affinché potesse determinarsi l'effetto incentivante dichiarato; in particolare, secondo il CdS manca una compiuta valutazione circa la sussistenza sul mercato di un congruo numero di operatori interessato a passare dal *bitstream* all'ULL, tale cioè da giustificare l'introduzione del premio.

94. In merito a tale motivo di ricorso, ed in particolare alle valutazioni circa il valore del premio e alla relativa analisi di impatto, si rimanda al punto II. 4, che riguarda analoga censura presentata nel ricorso di Fastweb.
95. Nello specifico, invece, della censura del Giudice circa la mancanza di una compiuta valutazione circa la sussistenza sul mercato di un congruo numero di operatori interessato a passare dal *bitstream* all'ULL, si fa presente quanto segue.
96. Si richiama che l'analisi di impatto sul premio di infrastrutturazione ha dimostrato che, per operatori di dimensioni elevate, il numero di centrali in cui potenzialmente è probabile che si passi dal *bitstream* all'ULL è dell'ordine di 2.400.
97. Nella risalita alla *ladder of investment* un operatore tipicamente acquisisce quote di mercato con i servizi di livello inferiore (in genere il *bitstream*) per poi passare all'ULL una volta raggiunta una *customer base* sufficientemente ampia per giustificare l'investimento. La sussistenza di condizioni opportune per investire in ULL ed aprire nuove centrali a tale servizio dipende quindi sostanzialmente dal numero medio di linee già attive in *bitstream* per centrale e dal numero di operatori. In altri termini se tale numero è sufficiente, diviene probabile che in tale sito almeno un operatore possa decidere di acquistare ULL, rendendo il sito "aperto all'ULL".
98. Nel 2012, prima dell'adozione del provvedimento impugnato, erano attive più di 1,3 milioni di linee *bitstream* in aree NON ULL; ciò implica che, in media, erano attive circa 160 linee attive *bitstream* per ogni centrale non aperta all'ULL (circa 8000). Va detto che il numero medio di linee *bitstream* nelle centrali potenzialmente apribili all'ULL, circa 2400 che sono quelle di dimensioni maggiori tra quelle non aperte, è da ritenersi mediamente superiore a 160.
99. Tenuto conto che nel 2012 vi erano numerosi operatori (dell'ordine di 140) che acquistavano solo servizi *bitstream* (oltre a quelli che acquistavano anche ULL, per un totale complessivo di 177 operatori) e considerato il numero significativo di linee *bitstream* attive mediamente su ogni centrale non ULL potenzialmente apribile, si ritiene che vi fossero condizioni sufficienti per poter prevedere un aumento negli anni successivi del numero di centrali aperte ai servizi ULL, in virtù della presenza di operatori interessati ad investire, tali da giustificare l'introduzione del premio in questione. Si tenga presente, a titolo di verifica *ex-post*, che il numero di centrali aperte all'ULL è poi effettivamente cresciuto, da un valore di circa 1.700 nel 2012 a circa 2.100 a metà 2016.

II. 16 *Bitstream asimmetrico (ricorso BT)*

100. BT contesta varie questioni relative al *bitstream* asimmetrico.
101. Il CdS **respinge** le argomentazioni e conferma la delibera n. 746/13/CONS su tali tematiche.

II. 17 *Canone bitstream simmetrico (ricorso BT)*

102. BT ritiene che il valore approvato per il canone *bitstream* simmetrico non rispecchi i costi sottostanti.

103. Il CdS **accoglie** l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio dimostrare che il canone approvato è orientato al costo.

104. In merito a tale motivo di ricorso, si rimanda al punto II. 6, che riguarda analogha censura presentata nel ricorso di Fastweb.

II. 18 Canone SLU (ricorso Telecom Italia)

105. Telecom Italia ritiene che il canone del *sub-loop* ULL non sia orientato al costo, a differenza dell'ULL.

L'Autorità ha fissato il canone SLU pari a 2/3 del canone ULL quale ragionevole approssimazione dei costi, nelle more della definizione del modello di costo nell'ambito dell'analisi di mercato.

106. Il CdS **accoglie** l'appello nella misura in cui l'Autorità deve verificare che il valore approvato è orientato al costo.

In merito a tale punto, al fine di ottemperare alla sentenza si rende necessario un approfondimento istruttorio per calcolare il valore "orientato al costo" del canone SLU per l'anno 2013. Si tenga presente che con la delibera n. 623/15/CONS di analisi di mercato dei servizi di accesso, l'Autorità ha calcolato, con il modello BU-LRIC, il valore del costo di fornitura di tale servizio ed ha fissato le tariffe per gli anni 2014-2017. L'ottemperanza alla sentenza si può quindi attuare applicando la metodologia della delibera n. 623/15/CONS al fine del calcolo del costo del servizio SLU per l'anno 2013, modificando gli opportuni *input* del modello di costo.

In tal senso e secondo un approccio "ora per allora", l'Autorità ha proceduto a impostare il WACC pari a 9,36%, valido nel 2013, (al posto di 8,77%) ed il *mark-up* per i costi commerciali pari al 4%, anche questo vigente nel 2013 (al posto di 3,5%). Per quanto riguarda il tasso di intervento per il calcolo della manutenzione correttiva relativa ai servizi SLU, si osservi che non sono disponibili dati affidabili o, comunque, statisticamente significativi, per l'anno 2013 tenuto conto che il servizio SLU è stato acquistato dagli operatori a partire proprio dalla fine del 2013.

Tutto ciò premesso, l'Autorità ritiene ragionevole assumere un tasso inizialmente allineato al valore assunto per il 2013 relativamente al servizio più assimilabile allo SLU, cioè l'ULL, pari all'11,67% (non molto distante dal valore relativo allo SLU usato, nella delibera n. 623/15/CONS, per il 2014, pari a 12,1%).

Sulla base di tali ipotesi, il costo del servizio SLU per il 2013 risulterebbe pari a 5,85 euro/mese, superiore di 6 centesimi al valore approvato con la delibera n. 747/13/CONS (5,79 euro/mese), pari a circa l'1,4% in più. La delibera gravata è pertanto modificata sostituendo il valore approvato con la delibera n. 747/13/CONS con quello determinato nel presente provvedimento, in ottemperanza alla sentenza.

II. 19 Colocazione al cabinet e disciplina MOV (ricorso Telecom Italia)

107. Telecom Italia contesta due aspetti in merito agli obblighi di colocazione al *cabinet* e alla disciplina del *Multi Operator Vectoring* (MOV).

- a) Telecom Italia sostiene l'irragionevolezza e la non proporzionalità degli obblighi di annuncio ed accesso al *cabinet* (colocazione) per il servizio di *subloop* ULL.

Il CdS **respinge** l'appello ritenendo che l'Autorità abbia ben fatto a chiarire le modalità tecniche di collocazione, nell'ottica di rendere aperta la rete di accesso in rame e, in particolare, il *sub-loop*. L'Autorità, in tal senso, si è limitata ad attuare gli obblighi esistenti dalla precedente analisi di mercato.

- b) Telecom Italia ha anche lamentato l'assenza di standard internazionali o nazionali e di prodotti in grado di funzionare in merito agli obblighi relativi al MOV.

Il CdS **accoglie** l'appello nella misura in cui l'Autorità avrebbe imposto un obbligo in capo a Telecom in assenza delle condizioni per attuarlo a breve, posto che la soluzione tecnica introdotta non era ancora adeguatamente sperimentata.

Più in dettaglio, il CdS sostiene che “in altri termini, appare non ingiustificato il timore che, imponendo di realizzare i cabinet applicando la tecnologia MOV, si sia impropriamente addossato a Telecom l'incombente di implementare e redigere norme tecniche per lo scenario multi operatore, quasi che fosse un “organismo di standardizzazione”.

A tal proposito va detto che l'Autorità non ha imposto un obbligo immediato, ma ha solo affermato che quando sarà disponibile il MOV, vigerà in capo a Telecom Italia l'obbligo di usare lo stesso. Non si tratta, quindi, di un obbligo imposto a Telecom Italia di redigere norme tecniche; l'Autorità ha avviato a tal riguardo un tavolo tecnico aperto a tutti gli operatori del mercato allo scopo di individuare una soluzione concordata con i produttori di *hardware* per l'implementazione del MOV.

A dimostrazione di ciò, si riportano a seguire i passaggi della delibera n. 747/13/CONS riferiti al MOV.

Al punto D.155 della delibera impugnata, l'Autorità precisa che l'accesso al *sub-loop* per la fornitura di servizi VDSL o, in genere, *xDSL* è subordinata ad un principio di interlavoro degli apparati installati; in tal senso, la tecnologia *vectoring*, consentendo uno sfruttamento ottimale della rete di accesso, merita di essere agevolata.

Gli operatori che accedono ad un *cabinet* per la fornitura di servizi *ultra-broadband* dovranno collaborare diligentemente ed in buona fede per garantire l'integrità della rete e la qualità del servizio, oltre che l'utilizzo ottimale delle risorse di accesso. Rileva a tale proposito che le prestazioni ottenibili con il *vectoring* possono essere garantite solo laddove vi sia, tra gli apparati VDSL2 *vectored* installati dai diversi operatori, uno scambio di informazioni sulle caratteristiche del canale trasmissivo di linee afferenti a schede VDSL dei differenti miniDSLAM.

Una possibile soluzione è rappresentata dal *multioperator vectoring* (o MOV). Il MOV si basa sull'idea che il “*vectoring group*” (l'insieme delle linee di accesso processate in modo sincrono per la cancellazione delle interferenze) sia gestito da un unico operatore, mentre le altre funzioni del nodo (configurazione del DSL, *uplink*, QoS, allarmistica, ecc...) sono, per quanto possibile, gestite dagli altri operatori, per le proprie linee.

Esiste quindi un “operatore coordinatore”, che ospita nel proprio apparato il *Vectoring processor*, che cancella il rumore per tutte le linee, anche quelle degli

altri operatori. A tal fine il *Vectoring processor* deve comunicare con le schede di linea degli apparati gestiti dagli altri operatori; l'interfaccia di comunicazione tra processore e schede è, ad oggi, di tipo proprietario per ogni *vendor*.

Nella delibera n. 747/13/CONS, l'Autorità ha quindi evidenziato che la fattibilità di un'architettura di tipo MOV richiede che, a livello regolamentare, si tenga conto di quanto segue:

- gli apparati devono essere dello stesso *vendor* area per area;
- le *release* degli apparati devono essere le stesse, o compatibili, e molte delle principali operazioni di *maintenance* devono essere coordinate tra gli operatori (per esempio, il distacco di un doppino crea rumore non più compensato su tutti gli altri doppini, inclusi quelli degli altri operatori);
- l'installazione della linea, inclusa quella in casa, deve seguire alcune norme tecniche condivise, al fine di non generare disturbi di tipo non compensabile dal *Vectoring* che hanno un impatto su tutte le linee del cavo;
- sussistono vincoli tecnologici dovuti alla distanza tra gli apparati nel caso in cui ogni operatore abbia il proprio *cabinet* (con tecnologie ottiche è possibile collegare in MOV apparati distanti tra loro anche fino a 50 m);
- numero limitato di operatori per ogni area, ad oggi dell'ordine di 4.

Ciò premesso, l'Autorità, nella delibera n. 747/13/CONS, ha ritenuto che Telecom Italia fosse il soggetto naturale a fungere da coordinatore e redattore delle norme tecniche ai fini della implementazione dello scenario multi-operatore suddetto e che, quindi, tali norme dovranno essere riportate nell'offerta di riferimento di accesso disaggregato e valutate, in contraddittorio con il mercato, dall'Autorità.

L'Autorità ha poi anche rilevato che analoga problematica si pone nelle aree dove l'OLO si pone come *first mover*, e che quindi analoghi vincoli di coordinamento e cooperazione sussistono anche in tal caso. L'OLO dovrà, in modo simmetrico, condividere con Telecom Italia, ed eventuali altri OLO, le modalità di *deployment* del sistema MOV.

Tenuto conto di tutto ciò, l'Autorità ha quindi stabilito, con l'articolo 2 comma 14 della delibera impugnata, che “Telecom Italia integra la propria offerta per l'accesso al subloop ULL prevedendo il meccanismo di annuncio ed accesso al Cabinet descritto al punto D.154 delle premesse, incluso l'architettura MOV (D.155).”

Dalla lettura delle motivazioni riportate nella delibera impugnata si comprende, quindi, che l'Autorità **non ha imposto un obbligo di standardizzazione in capo a Telecom bensì quello di svolgere un ruolo di coordinamento tecnico.**

A chiarire quanto sopra può aiutare la considerazione che, come dall'Autorità rappresentato nella delibera impugnata, l'implementazione del MOV può avvenire sulla base di standard internazionali, nazionali o in ambiente proprietario mono *vendor* per ciascuna area cabinet.

In quest'ultimo caso non occorre alcuno standard.

L'Autorità non ha, pertanto, impropriamente addossato a Telecom l'incombente di implementare e redigere norme tecniche per lo scenario multi

operatore, quasi che fosse un “organismo di standardizzazione”. Ciò non sarebbe stato possibile non essendo nessun operatore deputato a tale funzione, che è di competenza dei previsti organismi Italiani e internazionali o comunque di tavoli tecnici di tutti gli operatori. Viceversa Telecom Italia ha il compito di definire le norme tecniche di accesso al cabinet, le quali costituiscono un frame generale all’interno delle quali si innestano, se del caso, le specifiche MOV che derivano dagli enti di standardizzazione o da detti tavoli tecnici, o da soluzioni proprietarie. In assenza di queste alcun obbligo attuativo può incombere su Telecom Italia se non quello di recepire gli standard MOV quando disponibili o tener conto di soluzioni mono vendor, anche queste quando disponibili.

Telecom Italia, per ovvie ragioni, è stato ritenuto dall’Autorità il soggetto più naturale a fungere da coordinatore per l’implementazione, in collaborazione con gli altri operatori, dello scenario multi-operatore e per la relativa pubblicazione nell’ambito dell’offerta di riferimento.

A conferma di quanto sopra si evidenzia inoltre che è stato avviato e coordinato dall’Autorità uno specifico tavolo tecnico per lo sviluppo delle specifiche di una soluzione MOV condivisa a livello nazionale, cui hanno preso parte Telecom Italia ed i principali operatori alternativi, nonché alcuni produttori di hardware.

In conclusione non è stato posto in capo a Telecom Italia l’obbligo di implementare e redigere uno standard MOV, come se fosse un “organismo di standardizzazione”, bensì solo di predisporre le “norme tecniche” di accesso al cabinet, in ambiente MOV, che ad esempio possono riguardare specifiche sull’alimentazione, sulla manutenzione, sulla sicurezza, ecc. Ovviamente una delle componenti di tali norme tecniche è la specifica tecnica MOV che tutti devono utilizzare (che riguarda la cancellazione del rumore interferenziale), quando disponibile, e che può essere conforme a uno standard internazionale, nazionale o una soluzione proprietaria *mono vendor*. A testimoniare ciò è l’assenza di procedimenti sanzionatori nei confronti di Telecom per non aver redatto tali specifiche tecniche MOV. Viceversa, e a conferma di quanto sopra, la discussione sul tema delle specifiche tecniche MOV è stata avviata, ed è tutt’oggi ancora in corso di svolgimento, tra tutti gli operatori, e non è ricaduta come obbligo per la sola Telecom Italia.

Si ritiene, in conclusione, di poter ottemperare alla sentenza meglio chiarendo, nella sezione motiva della delibera impugnata, la natura dell’obbligo in capo a Telecom Italia che non è di definizione dello *standard* MOV bensì di predisposizione di norme tecniche di accesso al *cabinet* di cornice in “ambiente MOV”, all’interno delle quali andrà recepito lo *standard* MOV internazionale, nazionale o eventuali soluzioni proprietarie.

Resta fermo che la soluzione proposta da Telecom Italia in offerta di riferimento è soggetta alla successiva approvazione dell’Autorità.

II. 20 WACC (ricorso Fastweb)

108. Fastweb ritiene che il valore approvato per il WACC, 9,36%, sia eccessivo, in quanto la valutazione del WACC avrebbe dovuto essere retrospettiva, non prospettica.

109. Il CdS **respinge** l'appello.

II. 21 Costi di rete (ricorso Fastweb)

110. Fastweb ritiene che siano eccessivi i costi di rete ULL e che essi dovevano essere ridotti proporzionalmente alla riduzione del numero di linee attive.

111. L'Autorità ha chiarito che la riduzione del numero di linee attive avutasi (-0,5 mln) non incide sui costi.

112. Il CdS accoglie la motivazione dell'Autorità e **respinge** l'appello di Fastweb.

II. 22 Costi di manutenzione (ricorso Fastweb)

113. Fastweb contesta una serie di punti circa la valutazione dei costi di manutenzione correttiva inclusi nel canone ULL.

- a) Fastweb ritiene che i costi di **bonifica evolutiva** siano duplicati. Il CdS **accoglie** l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio spiegare perché non sono duplicati.

Il Collegio ritiene che il dubbio sollevato dall'appellante non sia stato superato, non essendo evidente che, pur essendo esposti in sede di conclusioni sul punto valori distinti (costi medi disaggregati per bonifica impulsiva e per bonifica evolutiva) per le due componenti in questione, nel calcolo della prima non vi sia stata effettivamente la duplicazione paventata da Fastweb.

- b) Fastweb sostiene la tesi per cui il costo di bonifica impulsiva dei System (0,53 euro/linea) debba essere **applicato a tutte le linee nelle aree ULL e non solo alle linee ULL degli OAO**. Il CdS **accoglie** l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio spiegare *perché non ha esteso il valore a tutte le linee nelle aree ULL*, chiarendo le ragioni per cui dal parametro di costo "efficiente" di euro 0,53 si giunga al costo di 1,02 euro/mese/linea (per il 40% delle linee in aree ULL e per tutte le linee in aree non ULL). Il CdS evidenzia anche che sembra invece pertinente la considerazione secondo la quale l'Autorità aveva a disposizione i contratti effettivi tra Telecom Italia ed i System per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL, ma non li ha usati come riferimento per il calcolo dei costi, o comunque non ha dimostrato di averlo fatto.
- c) Fastweb ritiene che i costi delle attività di **back office** di diagnostica e localizzazione del guasto non debbano essere imputati agli OAO, che li svolgono per sé, con strutture dedicate il cui costo è da loro interamente sostenuto. Il CdS **accoglie** l'appello nella misura in cui l'Autorità non ha ben chiarito quanto sopra nella sezione motiva, in quanto *"a fronte di un principio di prova fornito dall'appellante, non trovandosi negli atti una evidente dimostrazione della infondatezza di quanto da essa argomentato sulla possibile computazione di attività di back office non effettivamente svolte da Telecom, deve ritenersi sussistente il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione"*.

114. In merito alla valutazione dei costi di manutenzione correttiva, l'Autorità ritiene di poter ottemperare attraverso una ricostruzione dettagliata della metodologia di calcolo adottata nella delibera n. 747/13/CONS e l'integrazione, quindi, delle motivazioni alla base del calcolo sviluppato.

I costi di bonifica evolutiva

Per quanto riguarda la presunta duplicazione dei costi di **bonifica evolutiva**, si precisa quanto segue.

Si evidenzia, in via preliminare, che il conteggio del costo relativo alla componente di bonifica impulsiva è riportato nella sezione D.71 della delibera n. 747/13/CONS: il valore di 333.740.818 euro compare nella riga verde TOTALI, ultima colonna tabella seguente.

Dati 2011	Ricezione richieste e analisi preliminare	Diagnosi tecnica e localizzazione	Dispacciamento	Intervento risolutivo	Chiusura guasto	Totale tempi intervento	Linea equivalenti (collegamenti)	Costo unitario intervento	Tasso intervento 2011	Numero interventi	Costo totale Manutenzione (imp)
POTS retail (solo fonia)	10,00	20,00	10,00	107,40	15,00	162,40	5.639.091	€ 124,57	11,20%	631.578	€ 78.678.724
POTS Retail + ADSL Retail	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	6.458.263	€ 130,77	11,20%	723.325	€ 94.592.168
POTS Retail + ADSL Wholesale (aree WLR)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	775.282	€ 130,77	11,20%	86.832	€ 11.355.307
POTS Retail + SA Wholesale (aree ULL)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	102.454	€ 130,77	11,20%	11.475	€ 1.500.612
POTS telefonia pubblica	10,00	10,00	10,00	107,40	15,00	152,40	101.639	€ 116,34	11,20%	11.384	€ 1.324.318
ISDN BRA retail	10,00	20,00	10,00	112,80	15,00	167,80	1.591.776	€ 128,56	12,74%	202.792	€ 26.070.975
ISDN PRA retail	10,00	20,00	10,00	187,20	15,00	242,20	79.338	€ 183,47	14,36%	11.393	€ 2.090.230
NAKED ADSL RETAIL (su linea dedicata)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	492.855	€ 130,77	13,69%	67.472	€ 8.823.564
HDSL/SDSL retail	10,00	20,00	10,00	187,20	15,00	242,20	223.404	€ 183,47	14,36%	32.081	€ 5.885.787
ULL FULL 1 Coppia fonia	10,00	-	10,00	107,40	15,00	142,40	831.041	€ 108,10	9,23%	76.695	€ 8.290.522
ULL FULL 1 Coppia dati	10,00	-	10,00	115,80	15,00	150,80	4.050.331	€ 114,30	11,71%	474.098	€ 54.187.659
ULL FULL 2 Coppie fonia	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	16	€ 166,99	9,23%	1	€ 247
ULL FULL 2 Coppie dati	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	25.201	€ 166,99	11,71%	2.950	€ 492.589
NAKED ADSL Bitstream (su linea dedicata)	10,00	-	10,00	115,80	15,00	150,80	1.061.689	€ 114,30	13,62%	144.589	€ 16.526.019
HDSL/SDSL bitstream	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	173.206	€ 166,99	14,36%	24.872	€ 4.153.427
WLR POTS	10,00	-	10,00	107,40	15,00	142,40	942.420	€ 108,10	13,07%	123.174	€ 13.314.788
WLR POTS BRA	10,00	-	10,00	112,80	15,00	147,80	14.863	€ 112,08	13,07%	1.943	€ 217.730
Circuiti terminating su 1 coppia	10,00	10,00	10,00	115,80	15,00	160,80	27.963	€ 122,54	12,74%	3.562	€ 436.530
Circuiti terminating su 2 coppie	10,00	10,00	10,00	187,20	15,00	232,20	230.484	€ 175,23	14,36%	33.098	€ 5.799.621
TOTALI							22.821.315	€ 125,31	11,67%	2.663.314	€ 333.740.818
Costo incrementale ADSL condiviso TI retail	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	6.458.263	131	7,64%	493.411	64.525.372
Costo incrementale bitstream condiviso	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	775.282	131	7,64%	59.232	7.745.941
Costo incrementale shared access	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	102.454	131	4,39%	4.498	588.186
				147,30				costo complessivo manutenzione incrementale			€ 72.859.500

Tabella 8: dettaglio dei costi di manutenzione della rete di Telecom Italia (2011)

Il calcolo della componente evolutiva è invece descritto al paragrafo D.72 dove si riporta che:

“Noto il costo del singolo guasto (495 euro), il costo complessivo è stato ottenuto moltiplicando lo stesso per il numero di interventi in ambiente cavo. Tale numero è stato determinato come quota percentuale del numero complessivo di interventi (circa 3,2 mln tra linee singole e condivise), applicando una percentuale di interventi cavo di poco superiore al 4% [...]. Il costo complessivo di manutenzione evolutiva è di poco inferiore a 70 mln euro/anno [...]”.

Pertanto, come sopra chiarito, l'Autorità ha determinato il costo della bonifica impulsiva come media della bonifica impulsiva di tutti i servizi di accesso (e non come media della bonifica impulsiva e della bonifica evolutiva), vale a dire di tutti i servizi di accesso elencati nella colonna a sinistra della tabella sopra riportata.

Tale costo – come specificato a chiare lettere in delibera, **non include la bonifica evolutiva**. Quest’ultima viene calcolata in modo indipendente nella sezione D.72 della delibera e restituisce il valore di 0,25 euro/mese linea. I costi di **bonifica evolutiva** non sono stati quindi duplicati.

Costi di bonifica impulsiva dei System

In merito alla tesi per cui il costo di bonifica impulsiva dei System (0,53 euro/linea) andrebbe **applicato a tutte le linee nelle aree ULL e non solo alle linee ULL degli OAO**, si rappresenta quanto segue.

Giova innanzitutto richiamare che il costo unitario della bonifica impulsiva, 0,83 euro/mese/linea, è stato ottenuto dall’Autorità come prodotto del tasso medio di intervento per il costo medio di intervento, tenuto conto dei dati sui tassi allegati da Telecom Italia nel corso del procedimento. Tale costo è **pertanto il risultato del modello bottom up di cui alla Tabella 8 con riferimento alla colonna “intervento risolutivo”** ed è, in particolare, pari al rapporto tra il costo complessivo (dipendente dal costo per intervento e dal tasso di guasto di ogni servizio) e il numero di linee. Si ribadisce, come già sottolineato nell’ambito della delibera n. 747/13/CONS, che tale valore (0,83 euro/mese/linea) è risultato “compatibile” con le offerte economiche (costo medio/linea/mese) svolte dalle imprese System ad alcuni OAO per lo stesso tipo di attività modellizzata. **Pertanto il costo della bonifica impulsiva non è stato ottenuto da una media ponderata dei costi di bonifica impulsiva derivanti da contratti System afferenti a aree ULL e NON ULL.**

Ciò premesso e ritornando alla censura di Fastweb, si evidenzia che l’Autorità ha svolto nell’ambito della delibera n. 747/13/CONS il seguente **ragionamento solo di carattere qualitativo e non ai fini della valutazione del costo pari a 0,83 euro/mese/linea (dal punto di vista quantitativo vale quanto sopra premesso).**

In altri termini, l’Autorità ha voluto chiarire al mercato che il valore ottenuto, tramite il modello BU-LRIC, è compatibile con la realtà in campo, tenuto conto delle diverse economie di scala e di scopo riscontrabili nelle diverse aree del Paese oltre che della differenza di costo della manodopera tra Telecom Italia (MOS) e i System (cosiddetta MOI), che si differenziano sensibilmente rispetto a Telecom Italia e tra loro. Ed è proprio alla luce di tali diverse condizioni di lavoro delle imprese che il valore che deriva dal modello (0,83 €/mese) va inteso come una ipotetica media dei costi unitari che si avrebbero in aree ad alta densità e in aree a bassa intensità abitativa e tra MOS e MOI.

Si osserva, in particolare, che il costo medio nazionale (cui si riferisce il valore 0,83 euro/mese/linea determinato dal modello) tiene correttamente conto di minori economie di scala e scopo di centrali con un ridotto numero di accessi in rame (970 accessi/centrale in aree non ULL contro circa 9.000 accessi/centrale, in aree ULL) e del differente costo medio della manodopera tra MOS e MOI. Ciò giustifica il fatto che tale valore, 0,83 euro/mese/linea, è superiore al valore applicabile alle aree ULL e desumibile dai contratti System (circa 0,53 €/mese) i quali beneficiano di differenti economie di scala e di un ridotto costo della manodopera.

A voler far meglio comprendere tale questione, l’Autorità ha riportato nella delibera n. 747/13/CONS una tabella, di seguito illustrata, che fornisce una stima teorica del

costo medio di *manutenzione impulsiva* attribuibile alle aree NON ULL, laddove si ipotizzasse un costo medio di manutenzione impulsiva di buona parte delle linee (**Telecom Italia e OAO**) nelle aree ULL pari a quello dei *System* (0,53 euro/mese/linea).

	CENTRALI NON ULL	CENTRALI ULL	TOTALE CENTRALI		
Totale doppi fonia+dati	8.510.066	13.667.215	22.177.281		
Numero medio doppi/centrale	972	8956	2157		
stima del costo medio di manutenzione impulsiva nelle aree NON ULL + aree ULL				€ 0,83	euro/linea/me se
stima del costo medio di manutenzione impulsiva nelle aree NON ULL					
Costo medio nelle aree ULL				€ 0,53	euro/linea/me se
Costo medio nelle aree NON ULL				1,02	euro/linea/me se

Tabella 9: costi di manutenzione impulsiva in aree ULL e aree non ULL

Il significato di tale tabella è il seguente: se il costo medio nazionale è 0,83 euro/mese/linea e se il costo medio *System* nelle aree ULL è 0,53 euro/mese/linea, ne consegue che il costo medio nelle aree non ULL è di circa 1 euro/mese/linea.

Nello specifico, il valore 1,02 si **ottiene ipotizzando che le imprese *System* operino su circa il 60% delle linee (di TI e OAO) presenti nelle aree ULL.**

numero linee a 0,53 euro	8.667.215
numero linee non <i>System</i> (1,02 euro)	13.510.066
totale linee	22.177.281

Il calcolo svolto è il seguente:

$$0,83 = (1,02 \times 13.510.066 + 0,53 \times 8.667.215) / 22.177.281$$

Pertanto, si ribadisce che l'Autorità, ai soli fini esemplificativi, ha immaginato, in via puramente teorica, che i *System* operino, con lo stesso contratto, su circa 8,7 mln di linee, ovvero su circa il 60% delle **linee totali** (OAO+TI) nelle aree ULL e non, come sostenuto da Fastweb, solo sulle linee ULL OAO (circa 5 milioni)¹⁴.

¹⁴ Tale dato (percentuale del 60%) non è in alcun modo rilevante ai fini del calcolo del costo della manutenzione correttiva nel modello BULRIC. Esso ha infatti una valenza solo esplicativa, intesa a far capire al mercato la ragione per cui è plausibile che il costo dell'intervento in campo di bonifica impulsiva approvato, 0,83 euro/mese/linea (che deriva da un calcolo diretto basato sul modello), risulti leggermente superiore al valore, 0,53 euro/mese/linea, applicato dalle imprese *System* sulle linee ULL.

Nelle restanti linee attestate a centrali ULL, relative a clienti di Telecom Italia, si immagina l'utilizzo di manodopera sociale, la quale è caratterizzata da un maggiore costo della manodopera se confrontato alla media delle Imprese utilizzate. Ciò contribuisce a determinare un maggiore costo unitario di bonifica impulsiva. Nelle altre aree del territorio (non ULL) opera sia MOS che MOI con diverse percentuali. In tal caso si ritiene applicabile un costo unitario superiore a quello dei *System* nelle aree ULL per una duplice ragione: le ridotte economie di scale e il superiore valore medio del costo della manodopera sociale.

In relazione alle economie di scala, si osserva che, in base ai principi della teoria economica e alla ragionevolezza, i costi aumentano quando ci sono minori economie di scala e di scopo, come appunto capita nelle aree non ULL o, anche in aree ULL, in piccoli Comuni. Affermare che i costi di intervento nelle aree ULL e non ULL non dovrebbero discostarsi significativamente equivale a porre sullo stesso piano i costi di intervento in una grande città e quelli in un piccolo paese, che è chiaramente inammissibile. Se dunque il costo di 0,53 euro/mese/linea è senz'altro adeguato in buona parte delle aree ULL, tale costo non può essere trasposto *sic et simpliciter* nelle aree non ULL o comunque in aree relative a piccoli Comuni, caratterizzate da costi maggiori.

Inoltre, una tale ipotesi comporterebbe l'ulteriore salto logico di non tener conto del reale costo della manodopera di altre imprese che operano per conto di Telecom Italia in aree non ULL. È infatti il costo unitario (diretto e indiretto) della manodopera che determina i costi tipici di svolgimento delle singole attività *on field*.

Ciò premesso, si evidenzia che il valore di 1,02 euro/mese/linea relativo ad un ipotetico costo di intervento risolutivo di imprese che svolgono la manutenzione su quota parte delle linee presenti sul territorio nazionale, è stato ritenuto dall'Autorità plausibile in quanto comunque prossimo a quanto desumibile dai contratti *System* depositati dagli OAO (i quali – si ricorda – hanno riportato dei valori compresi tra 0,53 e 0,97 euro/mese/linea).

Il valore medio nazionale di 0,83 euro/mese/linea è addirittura compreso tra i valori che le aziende hanno proposto nelle sole aree ULL. Per tale motivo tale valore è stato ritenuto ragionevole dall'Autorità, a maggior ragione, come valor medio nelle aree ULL e non ULL.

Circa il fatto che il CdS ritiene che l'Autorità aveva a disposizione i contratti effettivi tra Telecom Italia ed i *System* per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL ma non li ha usati come riferimento per il calcolo dei costi, si rappresenta quanto segue. Si evidenzia, infatti, che i contratti *System* acquisiti dall'Autorità nel corso delle attività istruttorie sono relativi a linee ULL, **per cui l'Autorità non aveva a disposizione i contratti tra Telecom Italia ed i System per le attività di manutenzione correttiva in aree non ULL. Pertanto non li ha usati come riferimento per il calcolo dei costi.**

Costi di back office

Con riferimento al tema dei costi delle attività di ***back office*** di diagnostica e localizzazione del guasto, che secondo Fastweb non dovrebbero essere imputati agli OAO, per il quale il CdS ha rilevato un difetto di istruttoria e di motivazione, si

evidenzia che la delibera di analisi di mercato n. 623/15/CONS ha affrontato tale questione proponendo una rappresentazione più dettagliata del processo di manutenzione della rete. Si richiamano a seguire gli elementi evidenziati in tale delibera, che consentono agevolmente di ottemperare alla sentenza.

In dettaglio, si richiama che il costo complessivo della manutenzione correttiva deve remunerare l'intero processo *end-to-end* di gestione dell'attività di ripristino della rete in rame, che non si esaurisce nell'intervento tecnico *on field*, ma prevede ulteriori attività di "*front end*" e di "*back office*" volte a rendere più "efficiente ed efficace" il processo di *assurance* sull'intero territorio nazionale sia verso i clienti *retail* che i clienti *wholesale*.

Le attività di *front end*, che sono svolte dagli operatori alternativi e da Telecom Italia in modo indipendente, non sono valorizzate nell'ambito del modello di costo adottato dall'Autorità. Tali attività riguardano ad esempio:

- l'accoglienza delle segnalazioni di disservizio effettuate dalla clientela finale mediante il canale telefonico;
- l'emissione di una diagnosi tecnica di primo livello (tipologia di disservizio – linea interrotta, degrado, etc. – e classificazione per servizio del guasto ADSL, POTS, etc.);

Qualora l'interazione telefonica con il cliente finale, finalizzata alla diagnosi di primo livello, non consenta la risoluzione immediata del disservizio segnalato dal cliente, si procede all'apertura del relativo "*trouble ticket*" (TT) nel sistema aziendale.

Le attività di *back office* sono svolte da Telecom Italia e, pertanto, sono incluse nel modello di costo. Esse, in dettaglio, riguardano:

- a. la "ricezione delle richieste" tramite la presa in carico della segnalazione di disservizio inoltrata sia dal *front-end* di Telecom Italia, sia dal *customer care* degli altri operatori;
- b. l'"analisi preliminare" di presenza di tutti gli elementi necessari alla successiva lavorazione del TT in coerenza con l'attribuzione al servizio e alla tipologia di segnalazione (Disservizio, Degrado o Richiesta di Supporto);
- c. la gestione delle richieste scartate perché incomplete o non coerenti;
- d. l'effettuazione da remoto di una "diagnosi di secondo livello". Tale attività assume rilevanza, ai fini della corretta rilevazione ed identificazione del guasto, non solo per le linee di Telecom Italia, ma anche nei casi di linee degli altri operatori utilizzate per i servizi WLR, bitstream condiviso e dedicato, HDSL/SHDSL, *terminating*;
- e. l'"analisi distributiva di individuazione delle correlazioni" tra i TT multipli, ricevuti sia da clienti *retail* che *wholesale*, necessaria ad identificare i guasti su parti comuni di rete (manutenzione evolutiva), e a indirizzare un unico intervento *on field* di risoluzione sull'elemento di rete aggregante (creazione del Master TT e correlazione dei singoli TT). Questa fase di processo si applica sia ad elementi di rete attivi (autocommutatori/DSLAM/concentratori) che a quelli passivi (quali permutatore/cavi/armadi/distributori della rete di accesso in rame);

- f. il “monitoraggio” continuo dei TT in lavorazione, comprendente il supporto ai tecnici *on field* e l’innescio del processo di manutenzione evolutiva (o di attività di bonifica “*on going*”) su segnalazione dei tecnici (Telecom Italia, Impresa di Rete o System Unico), qualora i guasti relativi alle parti comuni di rete siano stati riscontrati solo a seguito di un primo sopralluogo *on field* del tecnico;
- g. il back office assicura inoltre, nel rapporto con gli operatori alternativi, il presidio operativo per la gestione della giacenza dei TT, delle *escalation* e della risoluzione di casi specifici con i tecnici *on field*;
- h. il “dispacciamento” del *trouble ticket* verso il personale *on field* del territorio competente oppure verso imprese esterne ad Open Access (Imprese di Rete) per l’effettuazione di un intervento *on field* di “manutenzione impulsiva”, nel caso in cui:
 - le verifiche di secondo livello da remoto non consentano la risoluzione del disservizio segnalato dal cliente *retail* e *wholesale*;
 - non si riscontri la casistica di manutenzione evolutiva di cui al punto precedente;
- i. la “programmazione/pianificazione” delle attività dei tecnici *on field*;
- j. le attività di “*back-end*/collaudo”: tali attività si inseriscono a valle della riparazione del guasto, con conseguente risoluzione del disservizio, per il cliente *retail* e per il cliente *wholesale* ed a valle della certificazione di non competenza del guasto a carico di Telecom Italia, nel caso di un cliente *wholesale*. Nel caso in cui il collaudo abbia esito positivo, viene effettuata la chiusura del ticket nella procedura di competenza che determina la contabilizzazione e la valorizzazione del *trouble ticket* e l’automatica informativa della risoluzione del guasto a tutti gli attori del processo. Si evidenzia infine l’attività di collaudo è svolta anche per i TT chiusi da remoto, sia per i clienti *retail* sia per i clienti *wholesale*.

Le attività di dettaglio sopra descritte possono essere associate, in via generale, alle attività riportate nella tabella a pag. 109 della delibera n. 747/13/CONS secondo quanto di seguito indicato:

- “ricezione richieste e analisi preliminare”: attività a, b, c;
- “diagnosi tecnica e localizzazione”: attività d, e, f, g;
- “dispacciamento”: attività h, i;
- “chiusura guasto”: attività j.

Ciò chiarito si evidenzia, per quanto riguarda le attività di “diagnosi tecnica e localizzazione” che secondo Fastweb sono svolte solo per le linee di Telecom Italia, che esse in realtà **sono svolte da Telecom Italia non solo per la propria divisione *retail* ma anche per gli altri operatori che utilizzano servizi WLR, *bitstream* e *terminating*.**

Più precisamente, limitatamente alle sole linee ULL che utilizzano il *System Unico*, non viene svolta l’attività d, stante l’assenza di un apparato di Telecom Italia attestato alla linea fisica in rame che impedisce di fatto la diagnosi tecnica di secondo livello da

remoto, presente invece nel caso dei servizi WLR, *bitstream* e *terminating*. Le altre attività riepilogate sotto la voce diagnosi tecnica e localizzazione (*e, f, g*) sono viceversa svolte dal *back-office* di Telecom Italia anche per le linee ULL che utilizzano il *System Unico*, stante il carattere gestionale di tali attività che prescinde dalla presenza o meno di apparati di rete attivi.

Si richiama che il costo di manutenzione correttiva è un costo medio da applicarsi, quale componente del costo della coppia in rame (usata dagli operatori alternativi o dalle divisioni *retail* di Telecom Italia), su tutte le linee di accesso (quelle di Telecom Italia e quelle degli altri operatori), indipendentemente dal servizio intermedio sottostante (WLR, *bitstream*, *terminating* e ULL). Per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto, correttamente, di considerare la voce di costo relativa alle attività di diagnosi tecnica e localizzazione nella media complessiva (costo totale di manutenzione diviso per il totale delle linee di accesso in rame), anche se la specifica attività inerente alla diagnosi di secondo livello non è svolta da Telecom Italia per le linee ULL.

Va detto che la scelta dell'Autorità di determinare un costo della manutenzione correttiva medio, che sia indipendente dal fatto che trattasi di una linea di un operatore alternativo o di una linea *retail* di Telecom Italia e dalla tipologia di servizio (WLR, *bitstream*, *terminating*, ULL), discende già dall'analisi di mercato di cui alla delibera n. 731/09/CONS e confermata nella presente analisi (art. 71).

Pertanto, sia per i costi di rete sia per la manutenzione correttiva, il principio contabile adottato dall'Autorità è quello di ripartire il totale dei costi sul totale delle coppie attive, indipendentemente dall'utilizzo interno (linee *retail* di Telecom Italia) o esterno (linee noleggiate dagli operatori alternativi). D'altra parte un differente approccio avrebbe condotto a un canone della linea in rame dipendente dal servizio intermedio che utilizza tale coppia.

Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene opportuno confermare la modalità di calcolo della manutenzione correttiva, integrando, ai fini dell'ottemperanza alla sentenza del CdS, la delibera n. 747/13/CONS con le argomentazioni sopra riportate.

II. 23 Costi commerciali ULL (*ricorso Fastweb*)

115. Fastweb ritiene che si debba usare un modello astratto e non i dati della CoRe al fine di quantificare i costi commerciali OAO da includere nel canone ULL.

116. Il CdS, in linea con analogo appello per il *bitstream*, **non accoglie** la tesi del modello astratto.

Il CdS **accoglie** invece l'appello nella misura in cui l'Autorità deve meglio spiegare perché i costi CoRe sono tutti pertinenti.

Nel dettaglio, il CdS afferma che “*non è stato adeguatamente precisato, e comunque non è dato comprendere per quale ragione, alla luce del predetto limite della contabilità regolatoria, l'utilizzo del modello astratto sia di per sé idoneo a consentire di verificare e, se del caso, di escludere l'inclusione ai fini del calcolo di voci di costo non pertinenti; secondo la logica del costo efficiente, sembra ragionevole che AGCom debba considerare la natura dei costi ricompresi nella contabilità come costi commerciali, e valutare la loro pertinenza effettiva ad una*

situazione di mercato come quella esistente, ma dagli atti non si evince se e come ciò sia avvenuto”.

117. A tal riguardo, si ritengono applicabili le stesse argomentazioni di cui al punto II. 7, che riguarda la tematica dei costi di commercializzazione ma con riferimento al canone *bitstream* simmetrico.

Si ritiene quindi di poter agevolmente ottemperare anche su questo punto mediante una ricostruzione dei costi desunti dalla CoRe certificata.

II. 24 Costi dei contributi (ricorso Fastweb)

118. Fastweb ritiene siano stati sopravvalutati i contributi *una tantum* ULL e ritiene che non siano stati apportati i dovuti efficientamenti.

L’Autorità ha valutato i costi sulla base delle attività sottostanti e dei tempi necessari a svolgerle; i tempi considerati sono quelli di cui alla delibera n. 14/09/CONS, ovvero di 5 anni prima. In relazione a questo, Fastweb lamenta che vi è un errore nel metodo, posto che, in base alla regola generale della curva di apprendimento, il tempo necessario è decrescente, e pertanto prezzi fondati su tempi del 2009 sono eccessivamente elevati.

119. Il CdS **respinge** tale motivo. L’Autorità ha correttamente calcolato i contributi *una tantum*. Il CdS infatti afferma che *“le difese delle parti appellate in ordine al mancato aggiornamento dei tempi delle attività che entrano nel calcolo dei costi abbiano offerto delle plausibili giustificazioni, che non vengono messe in discussione dall’appellante in sede di replica [...]”; lo stesso può ritenersi per le informazioni sulle attività e tempistiche relative all’attivazione del servizio di sub-loop unbundling”*

In merito al c.d. “quarto referente” (chiamata di Telecom Italia a un referente OLO se non trova il cliente a casa in fase di attivazione), Fastweb ritiene che l’Autorità non doveva includere il relativo costo, come media, nel contributo di attivazione su linea non attiva (LNA). Fastweb infine ritiene che il quarto referente non fosse ancora in uso nel 2013, per cui non doveva essere approvato.

Il CdS **accoglie** solo il rilievo sul quarto referente relativamente al fatto che l’Autorità doveva verificare che questo fosse attivo, nei processi di gestione dei sistemi di Telecom Italia, già dal 2013. In merito al quarto referente, il CdS afferma che *“trattandosi di un servizio nuovo, sarebbe stato onere di AGCom verificare e dare conto specificamente della decorrenza dell’attivazione, ai fini dell’inclusione nel calcolo; non si può evincere dagli atti che ciò sia avvenuto, per cui tale aspetto della censura in esame può ritenersi fondato, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione”*.

120. **Su tale punto, si ritiene di poter ottemperare attraverso una verifica della decorrenza dell’attivazione del servizio da parte di Telecom Italia.**

A tal riguardo, si rammenta che la delibera n. 747/13/CONS ha tenuto conto dell’impegno orario, quantificato in 5 minuti, del tecnico di *Open Access* per la gestione telefonica di perfezionamento dell’appuntamento (*policy* di contatto) e per

il contatto con il referente dell'operatore alternativo (quarto referente) prima di sospendere l'ordine, per il calcolo del contributo di attivazione.

Si evidenzia che la procedura del c.d. "quarto referente" è stata resa operativa da Telecom Italia con la predisposizione di apposite procedure allegate all'Offerta di Riferimento 2013 – le procedure sono contenute nel "Manuale delle procedure dei servizi di accesso disaggregato" – ed approvate dall'Autorità proprio con la delibera n. 747/13/CONS. Tale ultima delibera è stata pubblicata nel mese di gennaio 2014, mentre la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento definitiva, come approvata dall'Autorità, risale al mese di febbraio 2014. Tuttavia, si tenga presente che la prima pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2013 da parte di Telecom Italia risale ad ottobre 2012 e già rendeva disponibile la procedura del quarto referente per l'anno 2013.

Si segnala, infine, che l'offerta di riferimento per il 2012 conteneva già anch'essa la procedura del quarto referente, che quindi era già stata resa disponibile da Telecom Italia alla fine del 2011 con la pubblicazione della prima versione dell'Offerta di Riferimento.

II. 25 Costi di rete (ricorso incidentale Telecom Italia)

121. Telecom Italia lamenta che la delibera impugnata, contraddicendo l'obiettivo dichiarato di aggiornare i parametri del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS, abbia aggiornato solo una parte dei costi di rete, ma non la vita utile dei cavi ed i costi di scavo e ripristino.
122. Il CdS **accoglie** il motivo di ricorso, nella misura in cui l'Autorità deve motivatamente dare conto della scelta operata nel non aggiornare i costi di rete.
123. **La delibera 747/13/CONS demandava al procedimento di analisi di mercato la revisione strutturale del modello e quindi dei relativi costi di rete tra cui i costi di scavo e ripristino e le relative vite utili dei cavi.**

I costi di cui alla delibera n. 578/10/CONS

Su tale aspetto si ritiene utile in primo luogo richiamare l'approccio dell'Autorità adottato nell'ambito della delibera 578/10/CONS per individuare i costi efficienti di rete relativamente alle componenti di scavo/ripristino e successivamente fornire le valutazioni aggiuntive al fine di poter affermare che i costi di capitolato adottati nel 2013, analoghi a quelli introdotti nel citato procedimento, non necessitavano aggiornamenti.

In primo luogo si sottolinea che, nella delibera n. 578/10/CONS, i costi unitari delle infrastrutture civili si basavano principalmente su un listino prezzi di Telecom Italia del 2010 di validità triennale, quindi ancora disponibile durante l'iter istruttorio di consultazione pubblica che ha portato all'approvazione delle offerte di riferimento 2013, tra cui la delibera n. 747/13/CONS oggetto della presente nota.

Si richiama altresì che per determinare i costi unitari efficienti delle opere civili l'Autorità ha fatto ricorso anche ad altre fonti, oltre ai listini utilizzati da Telecom Italia, tra cui due prezzi pubblici adottati dalla Regione Lazio, compreso il comune

di Roma, e dalla Regione Abruzzo, in vigore nel 2010 a partire, rispettivamente, dal 2007 e dal 2008.

Nello specifico i capitolati di appalto di Telecom Italia fornivano un'informazione disaggregata dei costi delle opere civili sulla base delle principali attività necessarie alla posa dei cavi che qui si richiamano:

- i) operazioni di disfacimento del manto stradale (scarifica);
- ii) sbancamento e rinterro;
- iii) ripristino del manto stradale.

L'Autorità, al fine di allineare tali costi a quelli di un generico operatore efficiente, ha individuato il livello di scostamento dei costi medi riportati da Telecom Italia, per ciascuna delle attività sopra indicate, rispetto a quelli deducibili per le medesime attività nei prezziari pubblici per le regioni Lazio ed Abruzzo.¹⁵

Oltre ai suddetti elementi, si richiama che è stato necessario rendere confrontabili i prezziari pubblici di ciascuna delle attività con i rispettivi capitolati di Telecom Italia acquisiti dall'Autorità. I prezziari pubblici considerati, infatti, forniscono una indicazione dei costi delle citate attività di scarifica, sbancamento, rinterro e ripristino del manto stradale in modo generico, indipendentemente dal fatto che l'attività sia compiuta per realizzare opere civili ai fini della posa dei cavi per telecomunicazioni. A titolo di esempio, i costi di listino riportati su tali prezziari pubblici fanno riferimento ai costi unitari di metri cubi di materiale rimosso o posato (scavo e riempimento), ovvero ai metri quadrati di superficie da ripristinare, fissato un predefinito spessore (posa del manto di usura stradale). Di contro i capitolati di Telecom Italia, legati espressamente alla realizzazione di opere civili per telecomunicazioni, fornivano una rappresentazione dei costi funzione dei metri lineari di tracciato, presupponendo quindi specifiche lavorazioni per ciò che riguarda la dimensione dello scavo ed il ripristino.¹⁶

Sulla base delle informazioni acquisite sia da Telecom Italia che da tutti gli operatori alternativi si è ritenuto ragionevole ipotizzare che l'infrastruttura tipica per la posa di cavi per telecomunicazioni per il triennio 2010-2012 richiedesse una dimensione standard della trincea di 40 cm di larghezza ed 1 m e 20 cm di profondità, mentre per la posa del manto di usura stradale si è ipotizzata una lavorazione tipica basata su uno spessore di 3 cm.

Sulla base di tali assunti, il confronto effettuato ha evidenziato che il costo unitario medio a metro lineare in ciascuna regione proposto da Telecom Italia, per le voci di capitolato relative alle lavorazioni di scavo, rinterro con materiale di risulta e/o inerte

¹⁵ Il campione di centrali considerato per il confronto è risultato pari al 10% della "popolazione" totale (circa mille centrali) ampiamente rappresentativo della media nazionale.

¹⁶ Nel confronto effettuato, al fine di garantire il rispetto delle ipotesi alla base di un modello BU-LRIC efficiente, che per natura prevede la modellazione della realizzazione *ex novo* di una rete nazionale, si è ritenuto ragionevole includere nei prezziari di confronto i tipici ribassi d'asta che generalmente garantiscono l'aggiudicazione degli appalti di gara per la realizzazione di lavorazioni quali lo sbancamento ed il rinterro. Sulla base di tali considerazioni è stato ritenuto ragionevole applicare ai prezziari pubblici di confronto per tali attività, una riduzione di circa il 20%.

e di ripristino (posa del manto di usura stradale con materiale bituminoso), fossero mediamente superiori del 40%-45% a quelli determinati sulla base dei rispettivi prezzi pubblici della regione Lazio e della regione Abruzzo. Per ciò che riguarda i costi proposti da Telecom Italia per le opere di scarifica del manto stradale e le opere di scavo e ripristino con materiale betonabile o inerte stabilizzato, il confronto ha evidenziato una sostanziale congruenza tra i costi indicati da Telecom Italia e quelli desumibili dai citati prezzi pubblici. Pertanto l'Autorità, nella delibera n. 578/10/CONS, ha ritenuto di allineare i costi unitari delle opere civili a quelli pubblicati dagli Enti locali.

La conferma dei costi unitari di rete nella 747/13/CONS

Al fine di meglio motivare, in ottemperanza alla Sentenza, la scelta di non aggiornare i costi unitari delle opere civili per il 2013, si ritiene opportuno svolgere, “ora per allora”, un’analisi analoga a quella sopra descritta, tenuto conto sia dell’aggiornamento dei citati listini pubblici avvenuta, rispettivamente, per la Regione Lazio, nel 2012, e per la regione Abruzzo, nel 2013, che delle mutate modalità di realizzazione degli scavi.¹⁷

L’analisi dei listini aggiornati in comparazione con quelli precedentemente in vigore dal 2007 e dal 2008 ha permesso di effettuare il seguente confronto.

Si riportano, in Tabella 10, i valori assoluti e le variazioni dei costi unitari medi delle opere civili, calcolati sulla base dell’aggiornamento delle singole voci di capitolato sopra descritte con i listini della regione Lazio del 2012, per differenti tipologie di trincee, rispetto al costo unitario medio utilizzato nell’ambito della delibera n. 578/10/CONS.

Da tale analisi emerge che l’impiego di trincee di profondità di 70-80 cm e larghezza di 20 cm (più efficienti ed a minore impatto ambientale) comporta una dinamica dei costi unitari in riduzione, tale da allineare i costi unitari aggiornati a quelli approvati con la delibera impugnata. Nel caso di scavo di una trincea di 80 cm di profondità e 20 cm di larghezza, infatti, il costo unitario aggiornato aumenterebbe in maniera poco rilevante (+1,58%); il costo addirittura diminuirebbe (-3,10%) nel caso di una trincea di 75 cm di profondità e 20 cm di larghezza. Tale ragionamento vale se si esclude l’uso di profondità di scavo da 1,2 metri e larghezze da 40 cm, trattandosi di modalità già nel 2012 in disuso.¹⁸

¹⁷ Si citano a titolo di esempio: i) l’iniziativa legislativa nazionale avvenuta con decreto del 1° ottobre 2013 “decreto scavi” volto alla introduzione nei regolamenti comunali della possibilità di impiego di tecniche di scavo a basso impatto ambientale (minitrincea); ii) l’iter di approvazione della Direttiva comunitaria n. 61/14/UE a partire dal marzo 2013 in materia di riduzione dei costi per le infrastrutture; iii) la delibera n. 622/11/CONS dell’Autorità volta a facilitare, *inter alia*, il riuso di infrastrutture di enti pubblici e/o concessionari pubblici per la posa della fibra ottica.

¹⁸ A partire dal 2012 il listino prezzi della regione Lazio ha eliminato le voci di listino che richiedono demolizioni superiori a al metro di profondità ed ai 25 cm di larghezza.

	Costo medio (€/m) <i>per trincea di 1,20 m di profondità e 40 cm di larghezza (scarifica, svuotamento, riempimento, e posa manto di usura 1m di larghezza e 3cm di profondità)</i>		
Base calcolo listino prezzi impiegati nella delibera 578/10/CONS¹⁹	31,71		
	Costo medio (€/m) <i>per trincea di 1,20 m di profondità e 40 cm di larghezza (scarifica e posa manto di usura per 1 m di larghezza e 3 cm di profondità)</i>	Costo medio (€/m) <i>per trincea di 80 cm di profondità e 20 cm di larghezza (scarifica e posa manto di usura per 80 cm di larghezza e 3 cm di profondità)</i>	Costo medio (€/m) <i>per trincea di 75 cm di profondità e 20 cm di larghezza (scarifica e posa manto di usura per 80 cm di larghezza e 3 cm di profondità)</i>
Base calcolo listini 2012 della Regione Lazio¹¹	80,59	32,21	30,72
Variazione costi unitari	+154,19%	+1,58%	-3,10%

Tabella 10: valori assoluti e variazioni dei costi unitari medi delle opere civili

Da tale analisi emerge che il livello di efficienza dei costi unitari stabilito nel 2010 nell'ambito della delibera n. 578/10/CONS possa essere mantenuto anche per il 2013, tenuto conto della diffusione di tecnologie di scavo più efficienti ed a minor impatto ambientale rispetto a quelle ipotizzate per il triennio 2010-2012. **In altri termini, laddove si procedesse a un aggiornamento del modello per i costi di scavo, occorrerebbe aggiornare i costi unitari tenuto conto delle tecnologie più efficienti. Va da sé che le voci di capitolato che verrebbero considerate sono quelle a minore impatto che presentano costi unitari comparabili al 2010.**

II. 26 Costo della manodopera (ricorso incidentale Telecom Italia)

124. **Telecom** Italia ritiene sottostimato il costo della manodopera.

Il CdS **rigetta** l'appello ritenendo il calcolo dell'Autorità corretto.

II. 27 Costo di manutenzione (ricorso incidentale Telecom Italia)

125. **Telecom** Italia ritiene sottostimati i costi di manutenzione correttiva.

Il CdS **rigetta** l'appello.

¹⁹ Posa cavi direttamente in trincea (96% del totale del tracciato), valore di media ponderata su 32 cluster di centrali classificate per fascia dimensionale e area di lavoro della regione Lazio

II. 28 Costi commerciali (ricorso incidentale Telecom Italia)

126. Telecom Italia ritiene sottostimati i costi commerciali OAO.

Il CdS **rigetta** l'appello.

III. CONCLUSIONI

127. L'analisi dei singoli motivi di appello accolti nella sentenza del CdS mostra che l'ottemperanza può essere svolta secondo due direttrici, a seconda del motivo di ricorso accolto:

- integrazione motiva a chiarimento delle valutazioni svolte nelle delibere impugnate;
- ricalcolo dei canoni, applicando rigorosamente il modello BU-LRIC.

128. In relazione al secondo punto, i canoni che sono stati ricalcolati sono riportati nella tabella seguente, che evidenzia il valore approvato con le delibere impugnate e il valore ricalcolato ai sensi della presente ottemperanza.

Servizio	Valore stabilito con delibere nn. 747/13/CONS e 746/13/CONS	Ricalcolo
Bitstream simmetrico	30,79 (€/mese/linea)	30,35 (€/mese/linea)
SLU	5,79 (€/mese/linea)	5,85 (€/mese/linea)

Tabella 11: ricalcolo dei canoni dei servizi *bitstream* simmetrico e SLU

129. In merito al ricalcolo del costo di rete unitario (opere civili), si evidenzia che, alla luce dell'analisi sviluppata, la rivalutazione, riportata nella tabella seguente, fornisce scostamenti che rientrano nel margine di approssimazione dei dati contabili e delle ipotesi svolte ora per allora. Per tale ragione, trattandosi di scostamenti non apprezzabili, l'Autorità ritiene opportuno confermare il valore approvato con le delibere impugnate.

	Valore stabilito con delibere nn. 747/13/CONS e 746/13/CONS	Ricalcolo
Costi di rete (opere civili)	31,71 (€/metro)	30,72 – 32,21 (€/metro)

Tabella 12: ricalcolo del costo di rete

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO che le conclusioni a cui si è pervenuti relativamente a tutte le questioni sopra richiamate, incluse le modifiche degli orientamenti espressi dall'Autorità nelle delibere n. 746/13/CONS, n. 747/13/CONS e n. 155/13/CONS siano adeguatamente

motivate dalle considerazioni espresse nella presente delibera e giustificate sulla base degli approfondimenti svolti facendo uso di dati ed elementi acquisiti anche nel corso della presente istruttoria e tenendo conto del periodo di riferimento delle delibere annullate;

UDITA la relazione del Commissario _____, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della delibera n. 747/13/CONS è così riformulato:
 - Telecom Italia riformula la tabella 13 dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2013 prevedendo, per il canone di noleggio mensile relativo alla fornitura di una coppia in rame in *subloop*, un costo pari a **5,85 €/mese (11,70 €/mese nel caso di due coppie)**.
2. L'articolo 2 della delibera n. 747/13/CONS è integrato con il seguente comma (comma 14):
 - Telecom Italia riformula le condizioni economiche del canone per accesso bitstream simmetrico (*cfr.* tabella 6, offerta *bitstream* 2013) prevedendo un valore di **30,35 €/mese** per i profili 1, 1,6, e 2Mbit/s. Telecom Italia adegua conseguentemente i canoni di tutti i profili *bitstream* simmetrici su rete ATM (*cfr.* tabella 6, offerta *bitstream* 2013) e su rete Ethernet (*cfr.* tabella 18, offerta *bitstream* 2013).

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A. e trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Avverso il presente provvedimento può altresì essere proposto ricorso per inottemperanza al Consiglio di Stato, ai sensi degli art. 112, 113, comma 1, e 114 del Codice del processo amministrativo”, e dell'art. 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.